

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Larino (CB) versa in condizione di assoluta carenza di personale: il presidente, dottor Enrico Papa, è stato trasferito presso la Corte di cassazione; il giudice Annalisa Chiarenza è stato trasferito ad ufficio giudiziario di Roma e lascerà l'attuale sede entro il 21 ottobre 1996; un altro magistrato, la dottoressa Cleonice Gabriella Cordisco, è in congedo per maternità, e non rientrerà prima di gennaio 1997; il dottor Pasquale De Troia, infine, svolge funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, con conseguente sua inutilizzabilità nel dibattimento penale;

tale è l'organico in atto, sicché le vacanze che si sono verificate impediscono, di fatto, in modo assoluto a tale ufficio giudiziario l'esercizio della giurisdizione;

la situazione ha formato oggetto di segnalazioni e proteste tanto accorate, quanto vane, da parte del foro locale, disperatamente impegnato in un lungo e purtroppo inutile sciopero, cui nessuna autorità ha prestato la benché minima e doverosa attenzione; eppure, la domanda di giustizia nell'area servita dal tribunale di Larino è alta, pressante e qualificata;

non è possibile — e sarebbe anzi estremamente ingiusto — anticipare surrettiziamente gli effetti di nuove strategie di cosiddetta geografia giudiziaria, tutt'altro che definite e di non vicina approvazione —:

come intenda porre riparo alla situazione sopra segnalata e se ritenga, in particolare, di utilizzare ogni strumento di natura organizzativa ed ordinamentale volto ad impedire l'allontanamento dal tribunale di magistrati trasferiti prima che di

ciascuno di essi sia stata disposta ed assicurata la sostituzione ed a favorire l'assegnazione al tribunale di nuovi magistrati. (4-03785)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'organico dei magistrati del Tribunale di Larino è costituito dal Presidente e da quattro giudici.*

Attualmente risultano in servizio soltanto il Presidente e due giudici.

Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 13 novembre scorso, ha pubblicato un posto di giudice e nella seduta del 20 novembre lo ha inserito tra quelli che saranno coperti anche con magistrati non legittimati.

Inoltre, al Presidente del Tribunale trasferito, a domanda, alla Corte di Cassazione, non è stato concesso l'anticipato possesso nel nuovo ufficio ed il decreto di trasferimento verrà pubblicato nel bollettino n. 23 del gennaio 1997.

Si confida che la copertura del posto recentemente pubblicato possa in qualche misura temperare le gravi difficoltà segnalate. Le situazioni di speciale urgenza potranno essere fronteggiate anche con provvedimenti di applicazione temporanea adottati dal Presidente della Corte d'Appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANGELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo 1° luglio 1995-30 giugno 1996 presso la sezione lavoro della pretura distrettuale di Taranto sono sopravvenuti 13.030 affari, dei quali 3.919 in materia di controversie individuali di lavoro e 9.111 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, con un ulteriore aumento di 693 unità rispetto a quelli sopravvenuti nell'analogo periodo dello scorso anno (12.337) e di ben 2.458 rispetto al numero degli affari (10.572) sopravvenuti nel periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994;

tale ulteriore aumento delle sopravvenienze ha inevitabilmente comportato un

sensibile aumento della pendenza che, alla data del 30 giugno 1996, risultava essere di 39.514 affari (di cui 10.967 in materia di lavoro e 28.547 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria) rispetto ai 34.890 pendenti alla data del 30 giugno 1994 ed ai 30.541 pendenti al 30 giugno 1993. Quindi, un aumento della pendenza di circa 9.000 unità nell'arco di tempo di due anni. E ciò, malgrado il notevolissimo impegno profuso da tutti gli operatori della sezione: nel periodo in considerazione, infatti, sono stati definiti ben 8.541 affari rispetto ai 7.988 del precedente analogo periodo;

la situazione di tale sezione, già di per sé gravissima, non potrà che peggiorare ulteriormente ove si consideri che verranno quanto prima a rendersi vacanti i %posti di due magistrati di cui è già stato disposto il trasferimento presso il locale tribunale —:

se non ritenga essere una improcrastinabile necessità — peraltro reiteratamente segnalata dal consigliere dirigente della sezione, dottor Boccuni — sia una sollecita copertura dei posti mano a mano che se ne verifichi la vacanza, sia un adeguato aumento della pianta organica dei magistrati, soprattutto nel momento in cui dovesse entrare in vigore la legge sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993), con conseguente prevedibile afflusso di numerose controversie già di competenza del giudice amministrativo;

se non ritenga altresì essere strettamente correlata con tale situazione la urgente e indifferibile necessità dell'ampliamento degli organici del personale di cancelleria dato che l'assegnazione di personale trimestrale solo in piccola parte riesce a mitigare la grave carenza di personale.
(4-04089)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'organico del personale di magistratura della Pretura circondariale di Taranto è costituito dal Consigliere pretore (presente), da due consiglieri pretori (presenti) e da 24 pretori, 16 dei quali presenti.*

Nel maggio scorso il Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato, ai fini delle procedure di trasferimento, due posti di pretore ed un posto di pretore del lavoro. Purtroppo, nessuna idonea domanda di trasferimento è pervenuta e conseguentemente i posti in questione sono stati dichiarati « senza aspiranti ».

I posti in questione sono stati inseriti nell'elenco delle vacanze da pubblicare, approvato dal C.S.M. con delibera del 13 novembre.

Ove nuovamente manchino aspiranti legittimati, sarà valutata l'opportunità di chiedere al C.S.M. di inserire i posti in questione tra le sedi da assegnare agli uditori di prima nomina.

Si confida che la copertura di tali posti possa almeno attenuare le difficoltà segnalate.

La prospettiva di ampliamento dell'organico è invece legata al più generale contesto della ridistribuzione del personale di magistratura, alla quale questo Ministero sta lavorando anche alla luce di uno studio sui carichi di lavoro recentemente compiuto da apposita commissione.

Per quanto riguarda il personale amministrativo dell'Ufficio in questione, la pianta organica è quasi interamente coperta e per le uniche vacanze di rilievo, riguardanti il profilo di operatore amministrativo — 5^a qualifica funzionale — è in corso l'assegnazione di sei vincitori del recente concorso per 274 posti successivamente elevati a 1.500.

Per quanto concerne — infine — l'ampliamento della dotazione di personale amministrativo, si rappresenta che è in fase avanzata la rideterminazione degli organici di tutto il personale, trovandosi la proposta formulata da questo Ministero all'esame degli altri Dicasteri interessati per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Esaurita tale procedura, non si mancherà di considerare le difficoltà segnalate nell'ambito del programma di ridistribuzione delle risorse disponibili.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALOI, FILOCAMO, VALENSISE e CARLESÌ. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'ambiente.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che negli stabilimenti Omeca di Reggio Calabria pare siano presenti quantità di materiali contenenti amianto, per cui si è proceduto, da parte dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, a diffidare la Breda-Omea, diffida che è stata stranamente, in tempi successivi, sospesa, malgrado che, da parte della Breda (come viene evidenziato in un'interrogazione presentata al sindaco della suddetta città dal consigliere comunale dottor Giovanni Nucera), non siano pervenute serie garanzie in ordine al « pericolo » amianto, né la richiesta relazione tecnico-sanitaria da parte del presidio Pmp dell'Asl n. 2 in merito allo « stato di conservazione e di aerodispersibilità delle strutture dello stabilimento »;

se non ritengano di dovere tempestivamente intervenire per accertare se ed in quale percentuale permangano negli stabilimenti Omeca di Reggio Calabria presenze di amianto, dal momento che le risultanze della Ctu Sindoni (ordinata dal pretore del lavoro di Reggio Calabria e redatta dal professor Sindoni dell'università di Messina) indicano che « alle Omeca non solo vi sono residui della lavorazione dell'amianto, ma che lo stesso stabilimento contiene nelle sue strutture materiali di amianto o contenenti amianto »;

se non ritengano di dovere — attraverso il suddetto tempestivo accertamento — individuare le eventuali responsabilità in ordine alla vicenda « amianto » che — anche per la poco chiara sospensione della diffida nei riguardi della Breda-Omea — sta preoccupando i duecento operai delle Omeca e i cittadini che risiedono nelle vicinanze dello stabilimento e tutto l'ambiente circostante. (4-02681)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche sulla base degli elementi forniti dal Dicastero del Lavoro e della Presidenza Sociale, direttamente acquisiti dall'Ufficio Provinciale del*

Lavoro e della Massima Occupazione di Reggio Calabria.

Il problema della presenza di materiali contenenti amianto all'interno degli stabilimenti industriali dell'Azienda OMECA di Reggio Calabria, è emerso nel mese di luglio 1995, quando numerosi dipendenti (oltre 150), si sono rivolti al Pretore del lavoro denunciando i rischi per la salute derivanti dalla sussistenza di amianto nello stabilimento.

L'iniziativa dei lavoratori dell'Azienda OMECA era rivolta al conseguimento delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 7 e 8, dell'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificati prima dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, e poi dalla relativa legge di conversione del 4 agosto 1993, n. 271.

Ai sensi della citata normativa, infatti, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a prestazioni lavorative per l'intero periodo dell'esposizione all'amianto viene moltiplicato per il coefficiente di 1,5 nei riguardi di tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mentre anche per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, anch'essa gestita dall'INAIL, viene moltiplicato per il coefficiente di 1,5 ai fini pensionistici.

Il Pretore del lavoro affidava al prof. Sindoni dell'Università di Messina gli accertamenti del caso (C.T.U.), le cui risultanze, rese note nel febbraio 1996, indicano che nello stabilimento sono presenti strutture contenenti amianto, mentre non ne è stata allora accertata l'aerodispersione, non essendo stata effettuata alcuna ricerca « mirata » in tal senso.

Nel contempo, l'INAIL e l'ASL n. 2 effettuavano gli accertamenti di loro competenza, compresa la verifica dei capitolati d'appalto FS e di tutta la relativa documentazione: da essi, emergeva che l'INAIL aveva

riconosciuto la situazione del rischio amianto nello stabilimento OMECA, dal 1967 fino al 1978, riferendola al solo personale adibito ad alcune mansioni e dal 1978 al 1982, con riferimento ad altre particolari mansioni.

Dal canto suo, l'Azienda OMECA ha tenuto a precisare che le prove di aerodispersione dell'amianto, effettuate dall'INAIL, hanno escluso la sussistenza di tale fenomeno all'interno dello stabilimento.

Anche l'ASL n. 2 si è allineata alla posizione dell'INAIL.

Peraltro, la stessa Azienda OMECA ha provveduto a rilasciare tempestivamente le dichiarazioni richieste dalle unità lavorative interessate, come previsto dalla Circolare INAIL del 23 novembre 1995.

Detto Ente ha già valutato oltre il 70 per cento delle istanze che i lavoratori interessati (circa 700), hanno presentato, allegando le dichiarazioni rilasciate dall'OMECA.

Grazie anche alle informazioni ricevute dalle varie OO.SS. aziendali, si è potuto constatare che, in esito ai propri accertamenti, l'INAIL ha suddiviso in due tempi distinti il periodo di lavorazione dell'amianto presso lo stabilimento OMECA.

Infatti, l'INAIL, come dinanzi ricordato, ha individuato nel periodo tra il 1967 ed il 1978 il lasso di tempo in cui venne utilizzata la tecnica della verniciatura a spruzzo per le carrozze ferroviarie, mentre in quello decorso tra il 1978 ed il 1982 ha collocato la fase della lavorazione dell'amianto in fibre ed in cartoni.

Limitatamente al primo periodo (1967-1978), l'INAIL avrebbe riconosciuto a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio dell'aerodispersione derivante dall'amianto, ad esclusione del personale amministrativo operante nelle palazzine al di fuori dello stabilimento.

Perciò, tenuto conto della ricordata normativa contenuta nella legge n. 257/92, i lavoratori cui è stata riconosciuta un'attività lavorativa inferiore a 10 anni hanno promosso un contenzioso di natura civile e penale, mentre hanno adito vie legali anche i lavoratori che sono andati in pensione prima del 1992, anno di entrata in vigore della legge più volte citata.

Le OO.SS., pur avendo convenuto che l'INAIL ha concluso i propri accertamenti in senso favorevole ai lavoratori, si sono riservate di svolgere azione giurisdizionale in merito alla data fissata da tale Ente come limite di rischio amianto, in quanto tale rischio, in base ai criteri di valutazione prospettati dalle stesse rappresentanze sindacali, sarebbe tuttora presente all'interno degli stabilimenti OMECA.

D'altro canto, come ricordato sia dalle autorità sindacali sia dalla stessa INAIL, la legge n. 257/92, all'atto della sua promulgazione interessava soltanto le unità lavorative (circa 1.200) impiegate in due fabbriche dove veniva prodotto amianto.

Al momento attuale, tale normativa riguarda un contingente di 45.000 lavoratori in tutto il territorio nazionale (individui che in modo più o meno rilevante entrano in contatto con l'amianto in varie fasi lavorative e sono esposti ai relativi e proporzionali rischi).

La consapevolezza di dover garantire a tutti i lavoratori in questione i benefici previdenziali previsti all'articolo 13 della legge n. 257/92, ha indotto la P.A. e le parti interessate (INAIL, Intersind, Confindustria, INPS, CGIL, CISL, UIL, Patronati INAS-INCA-ITAL), ad organizzare una serie di incontri presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si soggiunge, infine, che questo Ministero non conosce, al momento, gli ulteriori e più recenti sviluppi della situazione dei lavoratori della OMECA di Reggio Calabria, per i quali deve restare in attesa degli elementi in possesso delle competenti Autorità regionali, a suo tempo tempestivamente sollecitate per il tramite del Commissariato del Governo nella Regione Calabria.

Il Ministro della sanità: Bindi.

ALOI e VALENSISE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

è giunta notizia della prossima soppressione del servizio pomeridiano presso

l'ufficio postale di Nicotera (in provincia di Vibo Valentia);

tale eventualità è suscettibile di creare grave danno all'utenza del comune interessato e dei territori vicini, nonché di arrecare ingente pregiudizio al turismo, che rappresenta la primaria fonte di reddito per l'intera zona —:

se non ritenga necessario evitare un depotenziamento del servizio postale a Nicotera, per di più in una cruciale fase di sviluppo del territorio in oggetto, valorizzato sul piano socio-economico-istituzionale dalla creazione della nuova provincia di Vibo Valentia. (4-03062)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente Poste Italiane ha riferito che, al fine di assolvere agli impegni assunti con il Contratto di programma stipulato in data 17/1/1995 relativamente al miglioramento della qualità dei servizi, ha raggiunto un accordo con le OO.SS. per il potenziamento, durante i turni pomeridiani, dei servizi a danaro, compreso quello del pagamento pensioni.

In sede di contrattazione decentrata sono state individuate le agenzie di base che, per la loro posizione baricentrica e per il volume di traffico, risultano maggiormente idonee a svolgere il servizio pomeridiano e sono stati fissati altresì gli orari di apertura al pubblico.

La sede regionale per la Calabria, di concerto con le OO.SS. regionali, non ha ritenuto di includere l'Agenzia di base di Nicotera tra quelle scelte per il potenziamento del servizio pomeridiano in quanto, pur servendo un importante centro turistico, risulta priva della necessaria centralità.

L'Ente poste ha precisato che il direttore della filiale p.t. di Catanzaro, da cui dipende la citata agenzia di base, ha provveduto a partecipare al Sindaco di Nicotera ogni decisione adottata in proposito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

APOLLONI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nove mesi fa è scomparsa misteriosamente in Tunisia la ventiduenne Milena Bianchi, di Bassano del Grappa (VI);

recentemente, sette turisti italiani di un gruppo di cinquanta, in escursione nel paese nordafricano, che avevano indossato magliette con l'immagine di Milena Bianchi, sono stati obbligati dalle autorità locali a toglierle e a consegnare gli indumenti in questione;

nelle magliette c'era semplicemente impressa l'immagine della sfortunata giovane, con la scritta « Milena, on t'attend », ossia « Milena noi ti attendiamo », in lingua francese e araba —:

se sia almeno al corrente dello spiacevolissimo episodio, non tanto per il popolo italiano, ma per i genitori stessi di Milena Bianchi;

se adesso i turisti italiani non possano usare all'estero le magliette che più preferiscono;

se non ritenga opportuno dare una « scossa » alla nostra ambasciata in Tunisia, affinché prenda posizione in merito.

(4-03356)

RISPOSTA. — La collaborazione delle Autorità di polizia italiane e tunisine, che era stata attivata fin dall'inizio, è stata proseguita fino ad oggi in varie forme per la verifica di tutti i possibili percorsi investigativi sulla scomparsa di Milena Bianchi.

In particolare, un'ulteriore sensibilizzazione delle Autorità tunisine ai livelli più elevati è avvenuta nel corso dei colloqui che il Sottosegretario Serri ha avuto a Tunisi nei giorni 4 e 5 novembre.

Il Governo tunisino mantiene invece una posizione non favorevole ad iniziative ad alto profilo pubblico, ritenendo che esse non favoriscano tale cooperazione fra i due Governi per le ricerche di Milena Bianchi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

BAGLIANI, RIZZI, MARTINELLI, BALAMAN, GAMBATO, PITTINO, FAUSTINELLI e MOLGORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1996 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, è stata data concreta attuazione alla legge 17 febbraio 1992, n. 206, che ha introdotto quale condizione necessaria, per potere accedere all'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista l'aver svolto, successivamente alla laurea, un periodo di tre anni di tirocinio presso lo studio di un dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo;

si sostiene da più parti che le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento qui sopra richiamati costituiscono un primo importante passo verso un processo di integrazione europea per quanto riguarda la regolamentazione della professione di dottore commercialista e verso un perfezionamento del livello di professionalità della categoria, sempre più necessario, sia nei riguardi delle effettive esigenze dei clienti, sia per fronteggiare gli attacchi che provengono dalle ormai folte schiere degli pseudo-commercialisti o degli abusivi, contro i quali si registrano energiche prese di posizione da parte dei consigli dell'ordine, tra cui alcuni, come quello di Verona, si sono di recente, per protesta, autosospesi;

peraltro, questo periodo triennale di praticantato obbligatorio ha fatto sorgere serie preoccupazioni ai giovani che hanno o stanno conseguendo la laurea in questi ultimi anni. In primo luogo, vi è il timore di non poter reperire uno studio professionale nel quale potere svolgere la pratica richiesta; è assai viva poi la sensazione che l'attuale esame di Stato sia più accademico che di vera e propria pratica professionale;

non si può seriamente dubitare che gli ultimi risultati registrati nelle università (pochi promossi su molti candidati, con una percentuale negativa elevatissima) debbano ritenersi anche frutto sia di una

impostazione errata delle prove d'esame che della composizione delle relative commissioni;

per le grosse ingiustificate difficoltà da superare, il destino dei giovani laureati con scarsi mezzi economici sembra già segnato. Nubi minacciose incombono sui giovani che si sono laureati da qualche tempo e che non hanno svolto alcun tirocinio, in quanto fin ora non obbligatorio, ma che non sono riusciti a superare l'esame di Stato. Oggi sono costretti a decidere se iniziare il praticantato, rimandando di altri tre anni la possibilità di sostenere l'esame di Stato, con tutte le incognite che esso presenta, oppure rinunciare definitivamente alla professione per la quale hanno conseguito la laurea;

quando una legge, come nel caso in specie, cessa di aver vigore, ovvero cambia un regime giuridico, sorge il problema di stabilire quali norme vadano applicate ai rapporti nati sotto il suo impero. Allorquando entra in vigore una legge e cessa la precedente, non vengono ad annullarsi i rapporti della vita sociale legittimamente riconosciuti sotto l'impero della vecchia legge, ma tali rapporti possono conservare attitudine a produrre altri effetti giuridici (oltre a quelli già prodotti), i quali si svolgono necessariamente sotto l'impero della nuova legge. Spesso il legislatore accompagna la nuova legge con norme transitorie, dirette appunto a regolare i rapporti giuridici che sono sottoposti al trapasso di legislazione. Ma nelle disposizioni di legge, pur quando una legge transitoria ci sia, non si possono prevedere tutti i casi. — quindi necessario avere dei principi generali da applicare nella successione delle leggi ogniqualvolta un punto non sia espressamente regolato. L'articolo 11 della disposizione preliminare del codice civile stabilisce il principio fondamentale della irretroattività delle leggi. Con ciò viene detto chiaramente, che la legge non può avere efficacia per i fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua emanazione. Il principio ha grande valore per la vita civile, in quanto espressione di una fondamentale esigenza di certezza. Per deter-

minare quale sia l'ambito del rispetto che deve essere osservato per la situazione creata sotto la legge precedente si guarda ai diritti quesiti, a quei diritti cioè, per l'acquisto dei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva. I diritti quesiti sono già entrati a far parte del « patrimonio del soggetto », sebbene l'occasione per farli valere si presenti sotto la nuova legge. Ebbene, per i laureati in economia e commercio deve farsi riferimento alla situazione giuridica all'atto della loro iscrizione all'Università, garantendo il diritto quesito all'esame di Stato ex ante riforma, poiché tale era al momento della loro iscrizione il percorso di studio e la loro conclusione. Viceversa, non trattandosi di semplice aspettativa, taluno poteva scegliere una strada diversa senza le preclusioni che oggi si vogliono far valere;

per i laureati in medicina e chirurgia l'accesso alla professione di odontoiatria veniva fatta risalire, in regime di transitorietà, all'anno di iscrizione al corso di laurea, facendo risalire gli effetti *ex ante*, al momento di iscrizione alla facoltà, garantendo, un pur sia minimo, diritto quesito —:

se il Governo intenda ancora salvaguardare l'istituto dei diritti quesiti con particolare riferimento alla disciplina giuridica e professionale sopracitata, ovvero se la grande confusione che regna, dapprima a livello istituzionale e poi a livello legale, debba viceversa considerarsi preminente rispetto alla ragione, al buon diritto e alle norme civili che la stessa nostra comunità si è data. (4-03643)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in oggetto vengono segnalati alcuni problemi determinati dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, particolarmente per quanto attiene all'obbligo di tirocinio triennale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista.*

In proposito si osserva che la procedura in questione, che tende ad affinare la qualificazione tecnica di tali professionisti è prevista dalla legge richiamata, né — pur comprendendosi i problemi che ingenera nei giovani laureati — può ravvisarsi la necessità di un mutamento della normativa da poco introdotta. Per quanto attiene, poi, all'ipotesi di tutelare i diritti quesiti di quanti erano già iscritti all'università al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, consentendo loro di accedere al concorso di Stato secondo le vecchie procedure, si osserva che una soluzione di tale genere non solo richiederebbe una modifica della disciplina vigente, ma finirebbe col vanificare per lungo tempo la riforma introdotta. D'altro canto l'iscrizione all'università, nel caso di specie, sembra dar luogo più che ad un « diritto quesito », ad una mera aspettativa di fatto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BALLAMAN, PITTINO e BOSCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della corte d'appello di Trieste del 14 giugno 1996 prevede l'autorizzazione alla trattazione presso la sede centrale in Pordenone delle cause civili e penali pendenti presso le sezioni distaccate della pretura circondariale di Pordenone in San Vito al Tagliamento e in Spilimbergo;

di fatto con detto provvedimento si sancisce la chiusura delle sezioni distaccate di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento;

il consiglio comunale di Spilimbergo ha in passato, con due deliberazioni, espresso all'unanimità ferma opposizione alla chiusura della Pretura di Spilimbergo e ha chiesto alle autorità competenti che venissero assicurate l'efficienza e la regolarità del servizio;

detta chiusura provocherebbe un ulteriore depauperamento e impoverimento

sotto il profilo istituzionale dello Spilimberghese, arrecando grave pregiudizio alle popolazioni del mandamento —:

se non ritenga più opportuno rivalutare i termini della situazione, anche al fine di richiedere eventualmente la revoca del predetto provvedimento del Presidente della corte d'appello di Trieste. (4-03546)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Consiglio superiore della magistratura non ha approvato il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trieste ha autorizzato la trattazione presso la sede centrale di Pordenone delle cause civili e penali pendenti presso le sezioni distaccate di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. L'organo di autogoverno ha ritenuto che l'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito con la legge 11 luglio 1989 n. 251, esclude ogni discrezionalità nell'assegnazione degli affari delle sezioni distaccate delle preture circondariali, trattandosi di materia disciplinata come questione di competenza, anche se con regole in parte diverse da quelle ordinarie.

Peraltro, con recenti decreti interministeriali si è determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Spilimbergo che è stata accorpata alla pretura circondariale di Pordenone.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle

particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Spilimbergo.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BALLAMAN, APOLLONI, PITTINO, SIGNORINI, GUIDO DUSSIN, BAMPO, VASCON e DOZZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

dai giornali (Il Gazzettino del 20 settembre 1996) si apprende che l'Urar di Torino, società cui compete la riscossione

del canone-Rai-Tv, ha allertato le poste del Triveneto per l'arrivo di una valanga di 44.500 ingiunzioni di pagamento;

dal *Sole-24 Ore* del 15 gennaio 1996, con puntuale analisi, si evidenziava che le province della Padania sono di gran lunga le più fedeli pagatrici di questo, ad avviso degli interroganti, iniquo tributo;

dalla stessa analisi la provincia di Trieste risultava la più « infedele » del Triveneto, ove « solo » l'82 per cento delle famiglie paga l'abbonamento Rai-Tv, mentre dalla stessa si evinceva che a Palermo e a Napoli circa il 50 per cento delle famiglie non paga l'abbonamento;

appare evidente agli interroganti che tale operazione nei confronti dei non abbonati è puntata ad una zona in cui la Lega nord per l'indipendenza della Padania ha raccolto i maggiori successi, seguendo le notizie di tale massiccio intervento dell'Urar di pochi giorni le manifestazioni sul Po —:

se tale operazione dell'Urar debba essere intesa come un atto intimidatorio nei confronti dei simpatizzanti della Lega nord e come tale debba essere bloccato e stigmatizzato e se si intenda procedere con azioni di responsabilità nei confronti di chi l'abbia ordinato, o se, come si spera, rientri in una normale azione per far pagare i non abbonati, ed in tal caso per sapere quali iniziative altrettanto forti e sicuramente molto più numerose si siano già intraprese nei confronti delle altre aree del Paese.

(4-03618)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'URAR-TV (ufficio registro abbonamenti radio-TV) — che è un ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato — cura in via esclusiva la riscossione coattiva dei canoni radiotelevisivi dovuti e non corrisposti dagli abbonati alla televisione, sulla base delle procedure previste dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.*

L'invio delle ingiunzioni di pagamento per il recupero di quanto dovuto dagli ab-

bonati morosi avviene in maniera automatica nei confronti di tutti i titolari che non risultano in regola con i pagamenti.

Ciò premesso si significa che l'operazione, di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, rientra nella normale attività del predetto URAR-TV che, effettivamente il giorno 20 settembre 1996 ha impostato n. 44.500 ingiunzioni di pagamento inviate ad altrettanti abbonati ivi residenti nel Triveneto ed in particolare: n. 9.500 in Friuli Venezia Giulia, n. 4.000 in Trentino Alto Adige e n. 31.600 nel Veneto.

Per quanto riguarda la città di Trieste si significa che la distribuzione dei 3.188 atti giudiziari diretti agli abbonati ivi residenti è iniziata il giorno 23 settembre 1996 (lunedì).

Dai dati in possesso del ripetuto URAR-TV è emerso, infine, che nello scorso mese di settembre sono state inviate un totale di 582.170 ingiunzioni di pagamento agli abbonati morosi di tutto il territorio nazionale così suddivise: n. 201.404 al nord, n. 115.835 al centro e n. 264.931 al sud e nelle isole maggiori.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 1986 sono in corso i lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Copparo (Ferrara);

il comune di Copparo, in anni immediatamente successivi, è stato incluso tra quelli individuati dal ministero per la soppressione di sedi pretorili;

finora sono stati spesi circa 3.000 milioni e dal 1991 i lavori sono sospesi per mancanza di fondi (occorrerebbero altri 800 milioni per il completamento, mentre la struttura è in completo stato di abbandono e luogo di ritrovo di ignoti visitatori);

la Cassa depositi e prestiti nega, nonostante i pareri favorevoli dei ministeri

dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, il finanziamento dei « maggiori lavori », tra l'altro, in parte, già eseguiti;

agli inizi del 1995, il comune di Copparo ha rielaborato il progetto e ridefinito la procedura per la richiesta di nuove autorizzazioni e concessioni di finanziamento da inoltrare ai ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia nonché alla Cassa depositi e prestiti;

tuttavia, nell'ipotesi che i lavori, dopo 10 anni di gestazione, venissero portati a termine, è tuttora non chiara la destinazione d'uso dei locali —:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per una sollecita soluzione della questione e a quale eventuale diverso utilizzo intenda destinare l'immobile.

(4-00060)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.*

In data 21 luglio 1987 questo Ministero ha espresso parere favorevole sul progetto relativo ai lavori di costruzione di un nuovo edificio in Copparo da destinare a sede della Pretura, per l'importo di Lire 2.925.810.000. In data 10.11.1987 è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo, ai sensi della legge 30.3.1981 n. 119, articolo 19.

I lavori in esame, iniziati nell'88, sono stati sospesi nel gennaio del 1991, essendosi posta la necessità di eseguire nuove e maggiori opere. Il Comune ha predisposto una perizia di variante e suppletiva per una maggiore spesa di Lire 781.876.060. Essa ha riportato il parere favorevole di questo Ministero in data 3 dicembre 1992, ma è stata respinta dalla Cassa depositi e prestiti essendo stato superato il limite inderogabile del 30 per cento previsto dall'articolo 13 della legge n. 131 del 1963.

Successivamente il Comune di Copparo ha provveduto ad indire una nuova gara d'appalto per la prosecuzione dei lavori in questione.

La stessa Amministrazione ha di recente informato questo Ministero che il progetto

di completamento dei lavori in esame sta ultimando l'iter prescritto presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bologna.

Si precisa, infine, che per la realizzazione dell'edificio in questione, che è in avanzato stato, sono state spese Lire 2.532.730.600 a fronte di uno stanziamento di Lire 2.925.810.000. L'opera sarà utilizzata anche come sede dell'Ufficio del giudice di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

presso la cancelleria civile del tribunale di Bologna è in essere una prassi che appare indecente e non più tollerabile da parte degli avvocati che, per poter visionare i fascicoli d'ufficio delle loro cause, debbono attendere anche quindici giorni;

ciò non dipende dalla nota crisi della giustizia in generale e di quella civile in particolare, ma da un vero e proprio atteggiamento di noncuranza, di menefreghismo ed anche di assoluta mancanza di rispetto per gli avvocati e per i loro assistiti, dal momento che per prendere un fascicolo da uno scaffale occorrerebbero pochi secondi, se soltanto ci fosse la volontà di farlo —:

quali iniziative urgenti si intenda porre in essere per tutelare la dignità della classe forense bolognese, garantendo ad essa davvero il minimo, rappresentato dalla possibilità di visionare i fascicoli in tempi decenti. (4-00095)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il problema dell'esame dei fascicoli delle cause civili va inserito nel più generale contesto della situazione di indubbia difficoltà in cui versano i servizi di cancelleria del tribunale di Bologna.

Tali difficoltà sono determinate da ragioni obiettive costituite oltre che dalla mancanza di spazi adeguati, soprattutto dalla carenza di personale.

A tale ultimo proposito si rappresenta che i maggiori problemi riguardano i profili di operatore amministrativo (13 vacanze su un organico di 99 unità) e di stenodattilografo (10 vacanze su 10).

Quanto alla qualifica di operatore amministrativo, le vacanze sono state interamente coperte con la nomina dei vincitori e degli idonei del concorso a 1500 posti indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1993.

Per il profilo di stenodattilografo, è prevista l'integrale copertura dell'organico con i vincitori del concorso a 764 posti la cui graduatoria generale è stata recentemente approvata. L'assunzione in servizio è prevista per i primi mesi dell'anno. Per quanto concerne il posto di primo dirigente è in itinere il provvedimento di nomina di uno dei vincitori del concorso a 18 posti recentemente ultimato.

Infine, per quel che riguarda le vacanze nel profilo di addetto alla registrazione di dati, potrà provvedersi con assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito con la legge n. 458 del 1993.

Si auspica che con gli apporti del personale in questione le difficoltà lamentate possano essere superate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

Giovanni Nirta è stato condannato a ventisette anni di reclusione e — appena trentaduenne — ha espiato diciannove anni di pena (di cui dodici anni e cinque mesi di carcere effettivo, cui sono da aggiungere i già concessi indulto e liberazione anticipata);

Giovanni Nirta soffre dalla nascita di un glaucoma bilaterale aggravato da complesse patologie oculistiche;

perizie di ufficio, sin dal 1985, hanno segnalato l'esigenza di una terapia conti-

nua, per evitare l'ineluttabile conseguenza della completa perdita della vista;

la negligente incuria e l'assenza di specifici e continui interventi hanno causato un irreversibile peggioramento, tale da determinare l'impossibilità di attendere alle ordinarie, più elementari, occupazioni ed il conseguente progressivo rifiuto dell'ambiente sociale esterno;

solo nel 1990, a fronte di reiterate istanze, il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto la necessità di cure e accertamenti non praticabili presso l'istituto penitenziario di Carinola (Caserta), ove Giovanni Nirta era da tempo detenuto;

il primo intervento clinico è stato, solo alla fine del 1990, il ricovero presso il reparto oculistico dell'ospedale Niguarda di Milano per una operazione di cataratta, peraltro fallita;

l'istanza di differimento pena presso il tribunale di sorveglianza di Milano, dopo un anno e mezzo, si è conclusa con il rigetto, affermandosi che « il glaucoma... può condurre alla cecità e non già alla morte » (ordinanza 5 dicembre 1991, confermata dalla Corte di cassazione il 2 giugno 1992);

nel frattempo, tra il dicembre 1991 e il gennaio 1992, Nirta è stato ricondotto proprio a Carinola, in totale dispregio della ordinanza 13 giugno 1990 del magistrato di sorveglianza competente;

l'inadeguatezza della struttura carceraria e lo stato di abbandono in cui è stato confinato sono cause dell'irreversibile ulteriore progressivo peggioramento della vista e del conseguente isolamento umano cui il detenuto, suo malgrado, è stato costretto;

unico rimedio sanitario ivi praticato è stato quello di sottoporre il paziente a cicli di psicofarmaci al fine di inibirne qualunque richiesta di aiuto;

nessuna specifica terapia oculistica è stata praticata, con la facile giustificazione di una mancata collaborazione da parte di Nirta, ormai messo nelle condizioni di patire senza reclamare;

pressanti istanze alla magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia hanno consentito, ormai tardivamente, un intervento chirurgico presso l'istituto oftalmico di Roma in data 27 dicembre 1994;

il detenuto è stato comunque ricondotto nella solita struttura del carcere di Carinola e nessuna risposta è stata data alla istanza di trasferimento del 13 novembre 1995, intesa a consentire almeno lo svolgersi periodico dei colloqui con i familiari residenti in provincia di Reggio Calabria, messi praticamente nell'impossibilità di prestare un minimo di assistenza al loro congiunto;

l'ultima prospettiva di porre fine al calvario (almeno restituendo alla famiglia un uomo quasi cieco), la domanda di grazia, inoltrata in data 1° agosto 1995 è stata rigettata a gennaio 1996 ed a tutt'oggi, pur invocando l'applicazione della legge n. 241 del 1990, non è stato possibile conoscere le motivazioni;

a ciò si aggiunga che, alla copiosa documentazione allegata alla istanza di grazia, è stata altresì unita una raccolta di migliaia di firme quale testimonianza di solidarietà e sostegno alla situazione di Giovanni Nirta;

per tutta risposta, in data 31 luglio 1996, il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato il trasferimento di Nirta presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario «Filippo Saporito» di Aversa, con ciò travisando gli effetti di una patologia negligenzemente trascurata con un disturbo di origine mentale escluso espressamente dalle perizie di ufficio sin dal 1985;

l'intera vicenda è stata posta all'attenzione dell'attuale Ministro di grazia e giustizia in data 10 luglio 1996 —:

quale sia, per quanto di propria competenza, il giudizio del Ministro interrogato su quanto sopra esposto;

quali iniziative, per quanto riguarda le proprie competenze al riguardo, intenda conseguentemente assumere. (4-03320)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Giovanni Nirta è detenuto in esecuzione di sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 416, 110, 624, 625, 575, 577, 337 c.p. ed all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del 1974 e terminerà l'espiazione della pena il 20 agosto 2004.

Costui, affetto da «glaucoma congenito-megalocornea», è stato ricoverato in data 26 aprile 1994 presso l'Ospedale Civile «Fate-benefratelli» — Divisione oculistica — di Milano, per essere sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di ordinanza in data 23 febbraio 1994 del Magistrato di Sorveglianza di Milano.

Dal predetto nosocomio il detenuto è stato dimesso avendo rifiutato di sottoporsi ai necessari esami medici propedeutici ad un intervento chirurgico.

In seguito alla emissione di un'ulteriore ordinanza da parte del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, il detenuto è stato ricoverato, dal 27 febbraio 1995 al 1° marzo 1995, presso l'Ospedale Oftalmico di Roma e sottoposto ad intervento chirurgico di «estrazione extracapsulare della cataratta con impianto di cristallino artificiale» all'occhio destro.

Il Nirta è affetto, oltre che dalla patologia oculistica cui si è fatto cenno, anche da affezione di natura psichiatrica. A tale riguardo il Magistrato di Sorveglianza ha segnalato un quadro clinico caratterizzato da atteggiamenti aggressivi ed autolesionistici, disorientamento nel tempo e nello spazio, assenza della capacità di critica e di giudizio, pensieri privi di struttura logica, di coerenza e di nessi associativi. Lo stesso giudice, con provvedimento del 31 luglio scorso, ha ritenuto di dover disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'articolo 148 c.p., al fine di assicurare adeguati trattamenti sanitari e controlli.

Peraltro alla Direzione del nosocomio sono state impartite tutte le necessarie disposizioni affinché al detenuto in questione vengano assicurate tutte le cure necessarie.

Per quel che riguarda la domanda di grazia, questo Ministero ha espresso valutazione negativa, anche sulla base dei pareri contrari formulati dalle Autorità competenti.

L'esito negativo della domanda in questione è stato comunicato all'interessato. Non è stato consentito l'accesso alla relativa documentazione, essendosi ritenuto che la legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento di grazia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BOSCO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la Rai, nella persona del direttore del personale dottor Roberto di Russo, il sindacato dei giornalisti Usigrai e la Federazione nazionale della stampa, nel mese di giugno 1996 hanno sottoscritto un accordo sindacale per l'assunzione di cinquanta giornalisti;

i giornalisti in questione sono i cosiddetti « precari Rai », ossia quei giornalisti assunti a tempo determinato nonché per i contratti di collaborazione;

i giornalisti « precari Rai » sono oltre trecento, due terzi dei quali assunti nelle ventitré redazioni regionali della Rai;

sulla base di tale accordo, viene scremato un elenco di cinquanta unità e in tale elenco vengono selezionati soltanto dieci giornalisti, privilegiando coloro i quali hanno svolto attività presso le testate nazionali a Saxa Rubra e che, quindi, non rispondono alla realtà dell'informazione, che non è solo romana;

nell'elenco delle cinquanta unità figurano anche i giornalisti pubblicisti con contratto di praticantato, al posto di giornalisti professionisti disoccupati;

dall'elenco sono stati esclusi i giornalisti precari Rai, che per far valere i loro diritti hanno — con coraggio — dato inizio a vertenze sindacali ed in alcuni casi anche giudiziarie;

tale accordo sembrerebbe favorire principalmente i giornalisti con spiccate tendenze politiche in linea con l'attuale Governo —:

se corrisponda al vero quanto riportato in premessa;

quali iniziative si intendano prendere — qualora venisse accertata la veridicità di quanto affermato — al fine di tutelare la pluralità dell'informazione e dissipare il dubbio che tale accordo potrebbe portare alla creazione dell'informazione di un nuovo regime. (4-02884)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge 25 giugno 1993, n. 206 recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha attribuito al direttore generale la facoltà di assumere parte dei dirigenti e gli altri giornalisti nel rispetto del contratto di lavoro di categoria nonché di nominare, promuovere e stabilire la collocazione dei dirigenti, previa informazione al consiglio di amministrazione della società.*

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria Rai la quale ha fatto presente che l'accordo sindacale cui si riferisce la S.V. On.le non prevede l'assunzione di 50 precari ma si limita a definire i criteri cui dovrà attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a tempo indeterminato.

In particolare è stato concordato che una quota delle assunzioni sia riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la Rai con contratti a tempo determinato, intendendosi con ciò l'aver lavorato con contratto a termine di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

Proprio al fine di non penalizzare i « precari » impegnati nelle sedi regionali sono stati loro riservati dieci posti nell'elenco in questione, sebbene le utilizzazioni a termine della maggior parte degli interessati fossero inferiori ai 650 giorni previsti.

La concessionaria ha precisato che gli accordi contrattuali vigenti, sottoscritti anche dalla Federazione nazionale della stampa italiana il 15 febbraio 1996, assegnano priorità di assunzione proprio ai « precari » Rai maggiormente utilizzati oltreché agli allievi della scuola di Perugia del primo biennio.

Lo spirito dell'accordo concluso tra le parti è quello di giungere al graduale assorbimento del personale precario nel rispetto del fabbisogno organico dell'Azienda; quasi tutti gli interessati, peraltro, sono iscritti alle liste di disoccupazione della Federazione italiana editori giornali e della Federazione nazionale della stampa, ex articolo 4 del contratto nazionale giornalistico.

I termini dell'accordo sono stati definiti consensualmente e nessuna deliberazione in esso contenuta è stata adottata unilateralmente dall'Azienda.

La Rai ha precisato, inoltre, che l'intesa del 1994 prevede l'assunzione con contratto a tempo determinato di natura giornalistica di elementi riconosciuti giornalisti d'ufficio dall'Ordine professionale e non il riconoscimento ai fini dell'anzianità richiesta per l'assunzione a tempo indeterminato dei periodi in cui tali unità hanno prestato servizio precario nell'ambito di figure professionali diverse.

A completamento di informazione la ripetuta concessionaria ha significato che i giornalisti risultati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con aziende editoriali diverse dalla RAI, sono stati esclusi dalle liste in questione e che ad analoghe esclusioni potrà procedersi per coloro che in futuro dovessero risultare nelle medesime condizioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-

CANGEMI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

in data 26 giugno 1996 funzionari del compartimento di Palermo hanno comunicato al responsabile del Ferrotel della stazione ferroviaria di Caltagirone (Catania) la chiusura del locale Ferrotel a causa del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, affermando che il ripristino di detto impianto avrebbe comportato una spesa di 100 milioni di lire;

i locali del Ferrotel della stazione di Caltagirone sono stati completamente ristrutturati da due anni;

la chiusura del Ferrotel comporterebbe per l'ente un aumento dei costi derivanti dalla necessità di rivolgersi a strutture private;

l'abbandono comporterebbe inoltre il degrado generale dell'immobile ed il conseguente deprezzamento dello stesso;

incerta sarebbe la sorte del personale oggi in servizio nel Ferrotel;

il costo reale di ripristino dell'impianto di riscaldamento sarebbe, a detta di esperti del settore, valutabile intorno ai cinquanta milioni di lire, cioè circa la metà di quanto asserito dai funzionari del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo —

quali siano le reali motivazioni della scelta annunciata;

se siano state valutate compiutamente le pesanti conseguenze negative che la chiusura del Ferrotel dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Caltagirone comporterebbe;

se non ritenga di intervenire immediatamente per impedire che i lavoratori e gli utenti delle Ferrovie dello Stato vengano ulteriormente colpiti in una zona —

l'area servita dalla tratta Catania – Caltagirone – Gela – già investita dalle conseguenze di scelte gravemente penalizzanti. (4-00834)

RISPOSTA. — *La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. riferisce che non risulta ci sia stata alcuna comunicazione da parte di propri funzionari relativa alla chiusura del Ferrotel di Caltagirone. Tale provvedimento è in atto inesistente e, conseguentemente, nessuna procedura è stata in tal senso attivata.*

La paventata ipotesi di dismissione della struttura in questione potrebbe essere presa in considerazione dalla Società solamente nel caso si registrassero eccessivi costi di gestione ed obbedirebbe, in tal caso, a criteri di recupero di produttività dei lavoratori ivi impiegati e di contenimento delle spese nel rispetto degli obiettivi posti.

Pertanto, poiché i Ferrotel sono destinati ad uso esclusivo del personale ferroviario, un eventuale provvedimento di chiusura non potrebbe comportare alcun danno, né ai lavoratori, né alla struttura dell'immobile, né potrebbe avere ripercussioni sulla utenza in generale dell'area interessata.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

CAPPELLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

in data 29 maggio 1996 dei funzionari del compartimento delle Ferrovie di Palermo hanno comunicato ai dipendenti l'imminente chiusura dei locali Ferrotel di Caltagirone, con la conseguente interruzione di un importante servizio per il personale dipendente, costretto altrimenti a rivolgersi a strutture alberghiere private, con aggravio economico conseguente per l'Ente;

a determinare questo provvedimento sarebbe una opinabile valutazione del costo di riparazione dell'impianto di riscaldamento dei locali che comporterebbe, tra l'altro, la dismissione e l'abbandono di un

intero immobile, patrimonio dell'ente, completamente ristrutturato due anni addietro;

il personale dipendente si troverebbe di fatto posto in condizioni di trasferimento, che accentuerebbe le situazioni di disagio;

tale decisione, se portata avanti, confermerebbe una già chiara volontà negativa di smantellamento di una tratta ferroviaria importantissima per utenti e operatori economici di una area quale quella inerente la direttrice Catania-Caltagirone-Gela —:

se non ritenga intervenire tempestivamente per evitare la paventata chiusura dei locali Ferrotel di Caltagirone e per verificare le reali necessità di quelle strutture al fine di migliorarne i servizi rivolti al personale ed agli utenti;

se non consideri necessario, anche attraverso singoli atti, rivedere, alla luce dei parametri assolutamente positivi, le scelte di politica ferroviaria riguardanti la tratta Catania-Caltagirone-Gela che ne evitino il depotenziamento o addirittura la chiusura, nel contesto più ampio di un rilancio della politica dei trasporti nel Mezzogiorno e in Sicilia. (4-00861)

RISPOSTA. — *La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. riferisce che non risulta ci sia stata alcuna comunicazione da parte di propri funzionari relativa alla chiusura del Ferrotel di Caltagirone. Tale provvedimento è in atto inesistente e, conseguentemente, nessuna procedura è stata in tal senso attivata.*

La paventata ipotesi di dismissione della struttura in questione potrebbe essere presa in considerazione dalla Società solamente nel caso si registrassero eccessivi costi di gestione ed obbedirebbe, in tal caso, a criteri di recupero di produttività dei lavoratori ivi impiegati e di contenimento delle spese nel rispetto degli obiettivi posti.

Pertanto, poiché i Ferrotel sono destinati ad uso esclusivo del personale ferroviario, un eventuale provvedimento di chiusura non potrebbe comportare alcun danno, né ai lavoratori, né alla struttura dell'immo-

bile, né potrebbe avere ripercussioni sulla utenza in generale dell'area interessata.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

CASINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 giugno 1996 è pervenuta al sindaco del comune di Santopadre (Frosinone) una nota della società Rti spa, con sede a Roma, largo del Nazzareno 8, con la quale si comunicava che l'ufficio circoscrizionale del Lazio del Ministero delle poste e telecomunicazioni aveva autorizzato l'attivazione, in località Monte Favone, degli impianti di ricezione di Canale 5 e Italia 1;

l'autorizzazione, allegata alla nota della Rti, protocollo n. 3B/23Tv/Moddistr-Tro/96, veniva prodotta solo in copia, era priva di data e risultava autenticata in modo poco chiaro da un « direttore del circolo » non meglio identificato;

sulle strutture per il sostegno delle apparecchiature, già in parte realizzate, grava l'ordinanza sindacale di sospensione n. 10 del 1992, mai impugnata e mai revocata, emessa in data 20 giugno 1992 a seguito di convegni tenuti a Santopadre con la partecipazione di autorità del mondo scientifico e sanitario, dai quali emerse inconfutabilmente che detti impianti emettono onde elettromagnetiche dannose per la salute;

la recente autorizzazione ricrea un grave stato di tensione tra la popolazione locale e dei paesi limitrofi e già si preannunciano manifestazioni e proteste da parte di un comitato cittadino, appositamente costituitosi;

il sito d'impianto delle apparecchiature si trova nelle vicinanze degli impianti sportivi, di una discoteca all'aperto ed a ridosso del centro che già sopporta dal 1950 altre postazioni di impianti di rice-

trasmissione della Rai, dai quali conseguono già ingenti danni ambientali-sanitari e pericoli per la pubblica incolumità;

la struttura portante delle apparecchiature di trasmissione è attualmente oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita ed è sprovvista di autorizzazione statica e di ogni conseguente agibilità;

con nota n. 280 del 1992, di cui ancora non si è avuto riscontro, il sindaco del comune di Santopadre ha chiesto al Ministero delle poste di non consentire l'insediamento di altri impianti di ricezione radiotelevisiva nel territorio comunale ed in particolare in località Monte Favone per tutte le considerazioni fin qui svolte —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga utile ed opportuno verificare se l'autorizzazione prodotta in copia dalla Rti sia autentica e legittima; se tale autorizzazione sia stata concessa nel rispetto di tutte le normative vigenti; e provvedere comunque al ritiro di detta autorizzazione per motivi di ordine pubblico e per la salvaguardia della salute delle persone, non consentendo comunque che in futuro altri impianti possano ancora penalizzare i cittadini ed il territorio di Santopadre.
(4-01315)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, a seguito del preventivo nulla osta rilasciato dalla competente direzione generale concessioni e autorizzazioni, l'ufficio circoscrizionale del Lazio, con nota del 9.5.1996, ha trasmesso alla società RTI, Reti Televisive Italiane, l'autorizzazione allo spostamento da Rocca d'Arce a Monte Favone degli impianti eserciti da Canale 5 e Italia 1.*

Si precisa al riguardo che questo Ministero, nel rilasciare le autorizzazioni relative a spostamenti di impianti di radiodiffusione, si limita ad accertare la compatibilità elettromagnetica tra gli impianti medesimi.

Non rientra, infatti, nella competenza di questo Ministero accertare il rispetto da parte delle varie emittenti delle vigenti

norme urbanistiche e ambientali nonché di tutela e igiene del lavoro, prevenzione infortuni e tutela della salute pubblica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CAVALIERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Jesolo Lido è sede abituale di diatribe tra il personale impiegato e gli utenti, causato dalla discontinuità del servizio agli sportelli;

il comportamento del personale nei confronti degli utenti non si potrebbe definire esattamente educato;

risulta impossibile l'identificazione del personale che non esibisce il cartellino di riconoscimento;

gli utenti hanno più volte richiesto, invano, la presenza del dirigente responsabile;

la sede centrale di piazza Brescia è sottoposta ad opere di ristrutturazione ed il cantiere risulta inoperoso da circa un mese —:

se i fatti esposti prefigurino il reato di interruzione di pubblico servizio;

quanti siano i dipendenti dell'amministrazione postale di Jesolo che godono del distacco per motivi sindacali;

quali iniziative intenda assumere nei confronti dei dirigenti responsabili dei reiterati disservizi;

quali siano i motivi del ritardo nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione della sede centrale di Jesolo Lido.

(4-03355)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che improcrastinabili lavori di ristrutturazione dei locali dell'agenzia di base di Jesolo Lido hanno richiesto il temporaneo trasferimento di tale sede presso la locale ex scuola « Giosuè Carducci ».*

Tale provvisoria sistemazione ha comportato qualche disagio alla clientela ed agli impiegati addetti al servizio postale che, comunque, hanno sempre tenuto rapporti improntati alla civile e reciproca comprensione; la presenza del dirigente dell'ufficio è stata continua ed i suoi interventi, volti a chiarire eventuali dubbi e a risolvere le quotidiane problematiche relative ai servizi di istituto, tempestivi.

Il personale ivi applicato, ha continuato l'Ente, espone abitualmente il cartellino di identificazione e, comunque, in caso di occasionali dimenticanze, viene richiamato dal dirigente responsabile; presso la citata agenzia non risulta applicato personale dell'area operativa che fruisce di distacchi sindacali.

Quanto all'agenzia di piazza Brescia l'Ente ha riferito di aver affidato, il 4 aprile 1996, l'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione alla ditta appaltatrice che si era impegnata ad ultimarli entro il 30 ottobre 1996.

Periodiche verifiche sullo stato dei lavori hanno purtroppo evidenziato gravi ritardi consistenti in un avanzamento, al 6 agosto 1996, pari al 5 per cento dell'importo globale previsto. È stata, inoltre, riscontrata una carenza di maestranze presso il cantiere ed un ulteriore ritardo nella designazione della ditta alla quale affidare la realizzazione degli impianti tecnologici, come previsto dal programma dei lavori.

L'Ufficio Lavori della sede regionale E.P.I. per il Veneto ha segnalato, quindi, alla Ditta appaltatrice il « grave ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuto a negligenze dell'appaltatore », fissando il 10 settembre 1996 quale termine perentorio per completare gli adempimenti previsti nel programma, pena la rescissione del contratto.

Non avendo la ditta appaltatrice ottemperato a quanto richiesto, la filiale p.t. di Venezia, in data 18 settembre 1996, ha comunicato la rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

L'Ente ha precisato che il 12 dicembre 1996 è stata svolta una nuova gara d'appalto ed i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta « M.B. Costruzioni di Legnago ».

Dopo l'acquisizione della prescritta documentazione è stato sottoscritto, il 9 gennaio scorso, il contratto d'appalto che prevede l'ultimazione dei lavori entro il primo semestre del 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-
nico.

CESARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

a nord di Napoli, gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Sant'Antimo-Frattamaggiore (NA);

sulla restante fascia (Sant'Antimo, Casavatore, Arzano, Casandrino, Grumo Nevano, Frattamaggiore, quindi per ben circa venti chilometri), non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile, la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa cinque-milacinquecento) stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per «coprire» la fascia costiera «muta» minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va da Sant'Antimo a Frattamaggiore vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile.
(4-02895)

RISPOSTA. — *A riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel*

settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) è del 70 per cento del territorio e del 95 per cento della popolazione, mentre la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta, a distanza di un anno e mezzo dall'avvio della commercializzazione, è del 62 per cento del territorio e del 92 per cento della popolazione da parte della società TIM e del 54 per cento circa del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione da parte di Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni, la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Tali reti interessano tutte le città con più di 30.000 abitanti e le principali vie di comunicazione ed, in proposito, è utile rammentare che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta complesso garantire in maniera uniforme una buona propagazione.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare la zona a nord di Napoli, la concessionaria TIM ha comunicato che nel corso del 1997 è prevista la realizzazione di due stazioni radiobase a Frattamaggiore e Qualiano, per la rete GSM, nonché l'attivazione della terza cella della stazione radio base di Arzano (TACS e GSM).

La Concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI), dal canto suo, ha significato che nel programma d'estensione del servizio previsto per il 1997 nell'area napoletano-casertano è prevista la realizzazione di stazioni radiobase nelle località di Frattamaggiore, S. Antimo di Frattamaggiore, Arzano e Giuliano che consentiranno un miglioramento della qualità del servizio anche nelle località di Grumo, Casavatore, Nevano e Casandrino.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-
nico.

CESARO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Grumo Nevano (NA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Ogliastro Marina fino ad Agropoli;

sulla restante fascia Frattamaggiore-Gingliano, quindi per ben circa sessanta chilometri, non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile, la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa seicento), stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta », minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va da Frattamaggiore a Gingliano in Campania vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile. (4-02897)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che la copertura della rete TACS da parte della concessionaria TELECOM Italia Mobile (TIM) è del 70 per cento del territorio e del 95 per cento della popolazione, quella del GSM (tecnica numerica) è di circa il 62 per cento del territorio e di circa il 92 per cento della popolazione, mentre la copertura della rete GSM da parte della concessionaria Omnitel

Pronto Italia (OPI) è di circa il 54 per cento del territorio e del 78 per cento della popolazione.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la provincia di Napoli, la concessionaria TIM ha precisato che nel corso del 1997 è prevista la realizzazione di una stazione radio base ad Agropoli (TACS e GSM) ed una a S. Maria Castellabate (GSM) allo scopo di migliorare la copertura radioelettrica del tratto della costiera da Ogliastro Marina fino ad Agropoli.

Nella stessa zona la concessionaria OPI ha comunicato che i propri programmi di sviluppo prevedono, entro il 1997, la realizzazione di impianti nelle località di Frattamaggiore, S. Antimo di Frattamaggiore, Arzano, Giugliano — che consentiranno di migliorare la qualità del servizio anche a Grumo e Nevano — nonché di ulteriori stazioni ad Agropoli, Castellabate, Casalotano, Pollica, Ascea e Sapri, mentre sono già attivi i siti di Palinuro e S. Giovanni a Piro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale della frazione Bornate del comune di Serravalle Sesia (VC) ha subito, negli ultimi anni, ben cinque rapine;

le ultime due rapine si sono verificate in rapida successione nei mesi di luglio e di agosto del corrente anno;

l'ufficio postale di Bornate è stato ubicato nell'attuale sede senza che si sia provveduto a mettere a punto i dispositivi anti-rapina;

i dirigenti dell'ufficio postale in questione hanno ripetutamente segnalato alla direzione provinciale di Vercelli la neces-

sità di provvedere con assoluta urgenza a dotare l'ufficio dei più moderni dispositivi anti-rapina, senza peraltro ottenere alcun concreto riscontro se non la promessa che essi sarebbero stati installati « non appena possibile » (l'impegno è stato assunto due anni or sono!);

dopo l'ultima rapina l'amministrazione postale di Borgosesia ha richiesto al comune di Serravalle Sesia assenso alla chiusura provvisoria dell'ufficio postale di Bornate per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori indispensabili per assicurare sicurezza e che dovevano essere eseguiti sin dal 1944;

il sindaco di Serravalle Sesia ha autorizzato la chiusura temporanea dell'ufficio di Bornate indicando un termine di sessanta giorni per l'esecuzione dei lavori, oltre il quale l'ufficio medesimo dovrà riprendere l'attività, stante il consistente volume di lavoro e l'impensabilità di far confluire la popolazione di Bornate in altri uffici postali, per ragioni di insuperabile scomodità —:

per quale ragione il trasferimento dell'ufficio sia stato disposto, malgrado le già numerose esperienze di rapine, senza la preventiva esecuzione dei lavori e l'installazione dell'attrezzatura anti-rapina;

per quale ragione tali lavori, la cui esecuzione era stata promessa « non appena possibile » dal direttore della filiale di Vercelli, non siano stati eseguiti;

se, nella programmazione delle urgenze, sia stato tenuto nel debito conto la oggettiva pericolosità, rispetto al rischio-rapina, dell'ufficio postale di Bornate;

se non si ritenga di dover assumere immediati contatti al fine di garantire l'esecuzione dei lavori entro il termine di giorni sessanta dato dal sindaco di Serravalle Sesia. (4-02955)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il trasferimento dell'agenzia*

postale di base di Bornate Sesia si è reso necessario a seguito della disdetta del contratto di locazione avanzata dal comune di Serravalle Sesia, proprietario dei locali in cui l'ufficio medesimo era alloggiato.

Prima di procedere al definitivo trasferimento, la nuova sede è stata sottoposta ad alcuni interventi di sistemazione ed alla posa in opera di alcune misure di sicurezza esterne (inferriate, etc.); successivamente si è proceduto all'installazione del bancone sportelleria dotato di misure di alto livello di sicurezza, per cui l'ufficio in parola è stato riaperto al pubblico in data 28 ottobre 1996.

In merito ai disagi sopportati dalla locale utenza nel periodo di esecuzione dei menzionati lavori durante il quale l'agenzia di Bornate è stata aggregata, con propria autonomia sportelleria, all'agenzia di Serravalle Sesia, l'Ente poste ha assicurato che le difficoltà sono state molto contenute, atteso che tale secondo ufficio dista appena 750 metri dalla sede dell'agenzia di Bornate Sesia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la mancata conversione del decreto-legge 226 del 29 aprile 1996 ha comportato la reviviscenza dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, che il citato decreto-legge aveva abrogato;

conseguentemente, allo stato attuale è tornato obbligatorio il versamento del contributo del 4 per cento sui compensi corrisposti dalle società ai propri sindaci;

le società, in vigenza del decaduto provvedimento d'urgenza, non hanno provveduto ad effettuare detto versamento entro trenta giorni dall'approvazione dei loro bilanci, e, per effetto della mancata con-

versione, per esse si pone il dubbio se effettuare detti pagamenti ancorché in ritardo e senza chiarimenti ufficiali;

pur considerato che esiste uno schema di disegno di legge che fa salvi i comportamenti di dette società in vigenza del decreto-legge decaduto, appare opportuno agli interroganti che nelle more dell'approvazione di detto disegno di legge venga fornito un chiarimento ufficiale a tutte le società interessate alla questione, che sono numerosissime —:

se non ritenga opportuno assumere in materia una posizione ufficiale, emanando ad esempio un comunicato stampa nel quale venga chiarito che, nelle more della definitiva abrogazione dell'obbligo di versamento statuito dal citato regio decreto 228/37, le società con collegio sindacale non debbono adempiere ad alcun obbligo previsto da detto provvedimento. (4-03196)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione in oggetto vengono segnalati i problemi insorti a seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 226 del 1996 che aveva abrogato l'articolo 18 del R.D. n. 228 del 1937 che prevedeva l'obbligo di versamento di un contributo del 4 per cento sui compensi corrisposti ai sindaci delle società. In proposito si osserva, che pur considerandosi appieno gli effetti pregiudizievoli determinati dalla reviviscenza della norma abrogata, manca la possibilità di intervenire in via amministrativa per disciplinare, sia pure transitoriamente, una materia attualmente regolata dalla legge. D'altro canto, poiché l'intera materia è ora all'attenzione del Parlamento, si confida che possa essere disciplinato in modo appropriato pure l'ambito relativo al contributo in questione, anche con riguardo ai comportamenti tenuti sulla base del decreto-legge non convertito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il periodico *Amicotreno* è pubblicato dalle Ferrovie spa, Divisione trasporto locale;

sul numero 7 di luglio-agosto 1996 è apparsa, col titolo « Ferrovie e Federalismo », un'intervista al segretario della Lega Nord, onorevole Umberto Bossi;

tale intervista è firmata da Nicoletta Albano —:

se la giornalista Nicoletta Albano sia la stessa Nicoletta Albano sindaco di Gavi (Al) per la Lega Nord;

se la suddetta Nicoletta Albano sia la stessa Nicoletta Albano che figurava componente della Commissione trasporti del cosiddetto « Parlamento del Nord »;

se le risposte attribuite all'onorevole Bossi nella citata intervista siano state fornite dall'onorevole Bossi oppure — atteso lo stile piatto, tecnicistico, privo di sbavature e carente del colore tipico del personaggio politico in oggetto — siano state stese direttamente dalla stessa Nicoletta Albano;

quale sia il giudizio del Ministro interrogato relativamente al fatto che un esponente politico venga intervistato da persona del suo stesso partito su un giornale (a divulgazione gratuita in centinaia di migliaia di copie), stampato a spese degli utenti delle Ferrovie e in generale della collettività. (4-02422)

RISPOSTA. — La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. riferisce che il periodico « Amico Treno » ha il compito di informare la clientela del trasporto locale su tutte le questioni — tecniche, amministrative, gestionali e di politica del trasporto — inerenti il servizio. Ogni numero ospita, con assoluta asetticità, le interviste di esponenti di tutti i partiti politici impegnati a livello locale o nazionale sulle tematiche del trasporto pubblico e ciò a prescindere dagli interessi politici dei redattori.

In questa ottica, la Direzione di « Amico Treno » non ha verificato in precedenza le idee politiche della dottoressa Nicoletta Albano, peraltro da tempo collaboratrice della citata rivista.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

GAMBALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale del 29 dicembre 1995, veniva bandito un concorso pubblico a centouno posti nel profilo professionale di « direttore area pedagogica », ottava qualifica funzionale, nell'amministrazione penitenziaria e, sempre attraverso quella pubblicazione, si comunicava che il diario d'esame sarebbe stato reso noto tre mesi dopo, attraverso la *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996;

la *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1995 comunicava il rinvio della pubblicazione del diario d'esame alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1996, e questa a quella del 10 settembre 1996. Questa, a sua volta, a quella che sarebbe stata stampata ancora tre mesi dopo, il 18 ottobre 1996, ma anche quest'ultima ha deluso le aspettative di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, rimandando alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1997;

di tre mesi in tre mesi è, dunque, passato più di un anno dalla pubblicazione del bando e ancora non si conosce la data per l'effettuazione delle prove del concorso in parola —:

quali siano le ragioni alla base di tale incomprensibile ritardo;

se, ed eventualmente da parte di chi, esistano rivendicazioni o semplici interessi a che il concorso venga rimandato *sine die*.
(4-04590)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che i ripetuti rinvii del diario delle prove d'esame del concorso a 101 posti di direttore di area pedagogica trovano la loro giustificazione nel fatto che è stato predisposto un nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo del l'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 che, in sostituzione del*

decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, prevede l'inserimento di ulteriori figure professionali le cui attività risultano assimilabili a quelle del personale della Polizia di Stato.

Pertanto, qualora venisse approvato l'atto normativo in questione, risulterebbe impossibile espletare il concorso pubblico, in quanto la detta qualifica sarà conferita esclusivamente mediante le procedure previste dalla legge n. 121 del 1981 e dai relativi decreti delegati, ovvero mediante scrutinio per merito comparativo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazione.* — Per conoscere — premesso che:

l'Ente Poste ricava dalla vendita dei valori bollati utili rilevanti, particolarmente per quanto riguarda i francobolli acquistati dai collezionisti, a fronte dei quali non viene prestato nessun servizio;

è interesse preciso delle Poste promuovere e valorizzare a tutti i livelli la filatelia;

esistono nel nostro Paese istituzioni di alto livello culturale come l'Istituto di studi storici postali di Prato, che operano con grande difficoltà a livello economico —:

quali iniziative e quali impegni intenda assumere il ministero per consentire a tali istituzioni di svolgere la loro attività di studio, di approfondimento storico e di promozione della storia postale e della filatelia.
(4-03817)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, ha riferito di porre il massimo impegno nella promozione e valorizzazione della filatelia, provvedendo alla costante informazione e pubblicizzazione delle emissioni e consentendone la*

capillare distribuzione sul territorio nazionale attraverso i 253 sportelli filatelici esistenti.

L'attenzione riservata al mondo della filatelia, ha continuato l'Ente, è testimoniata dalla costante partecipazione alle varie manifestazioni filateliche alla cui realizzazione partecipa attraverso l'istituzione di agenzie temporanee dotate di annullo speciale appositamente allestite, mettendo a disposizione degli organizzatori le vetrine filateliche, sostenendo i costi di allestimento degli stand filatelici, provvedendo a stampare il catalogo delle manifestazioni e a fornire manifesti, locandine e cartoline.

In particolare, in occasione della 20ª manifestazione organizzata, nel 1995, dall'Istituto di Studi Storici Postali di Prato, l'Ente poste ha provveduto alla istituzione, a titolo gratuito, dell'Agenzia postale dotata di annullo speciale per tutta la durata della manifestazione.

L'Ente ha assicurato, infine, di tenere nella debita considerazione ogni iniziativa ritenuta valida per la diffusione e la conoscenza della filatelia e del francobollo italiano.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-
nico.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

la FIALS (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) dell'ospedale S. Giovanni ha denunciato il blocco delle mammografie nella radiologia centrale del nosocomio per colpa di una sviluppatrice ordinata diversi mesi fa dal primario della radiologia centrale stessa e mai arrivata.

il sindacato denuncia l'ormai inaccettabile lista d'attesa dei pazienti che si devono sottoporre a questa analisi strumentale, fondamentale per la prevenzione dei tumori della mammella —:

se il Ministro competente sia a conoscenza del problema esposto in premessa e dei disagi creati dallo stesso ad operatori ed utenti;

quali siano i motivi che hanno determinato il ritardo nella consegna della sviluppatrice, ritardo che sta provocando il blocco totale delle mammografie dal mese di marzo 1996;

quali provvedimenti seri ed urgenti si intendano prendere per eliminare il susposto inconveniente. (4-00888)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente sulla base degli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, che presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale S. Giovanni, nel mese di maggio dell'anno in corso, è avvenuta la sostituzione di una sviluppatrice di tipo tradizionale con un'altra di tipo tecnologicamente più avanzato, il cui uso è dedicato esclusivamente a esami mammografici con la possibilità di ottenere risultati qualitativamente migliori.

Essendo stati effettuati, nei primi tre mesi dell'anno, n. 1052 esami presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale summenzionato, tale sostituzione parrebbe motivata da un programma che prevede l'istituzione di un dipartimento specializzato per l'oncologia, in cui far convergere tutti gli esami, ivi compresi quelli che riguardano propriamente la prevenzione e la cura delle neoplasie.

Il Ministro della sanità: Bindi.

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se intenda adottare urgenti iniziative o intervenire presso il consiglio superiore della magistratura per risolvere lo stato di emergenza di personale e di magistrati del tribunale di Marsala, che sta attraver-

sando un momento di particolare crisi a causa dei trasferimenti verificatisi recentemente, sì da non poter assolvere appieno ai propri gravosi compiti. L'organico sottodimensionato ed incompleto ed i cennati movimenti hanno determinato una situazione che fa rischiare la paralisi giudiziaria sia nel settore penale sia, ancor più, in quello civile;

se intenda promuovere iniziative per rivedere ed ampliare l'attuale organico;

se intenda assegnare con urgenza tutto il personale di cancelleria e adeguare i servizi alle effettive esigenze. (4-04439)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il Tribunale di Marsala presenta, quanto al personale di magistratura, un indice di scopertura del 20 per cento. Questo Ministero ha chiesto recentemente al Consiglio superiore della Magistratura la pubblicazione di tre posti ai fini delle procedure di trasferimento a domanda. Con deliberazione del 13 novembre scorso lo stesso Consiglio ha pubblicato due posti di giudice del Tribunale in questione, un posto di Sostituto Procuratore presso la locale Procura della Repubblica, un posto di pretore di Marsala. Si confida — pertanto — che con la copertura dei posti in questione le difficoltà segnalate possano essere almeno attenuate. Quanto all'ipotesi di ampliamento dell'organico, si segnala che, con decreti ministeriali adottati negli anni 1993 e 1994, il numero dei giudici del Tribunale è stato portato da 10 a 12. Peraltro, questo Ministero ha recentemente chiesto ai Presidenti delle Corti d'Appello ed ai Procuratori Generali della Repubblica di esprimere proposte complessive di variazione degli organici nell'ambito dei distretti giudiziari. In tale ambito non si mancherà di considerare con attenzione le esigenze degli uffici giudiziari di cui si parla.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie fornite da appartenenti alla classe forense nissena risulterebbe che i colloqui tra difensori e detenuti, presso la casa circondariale Malaspina di Caltanissetta, siano consentiti solo in determinati giorni stabiliti;

per particolari situazioni i colloqui possono essere effettuati, in deroga, solo in presenza di richiesta motivata, il cui esito — rimesso alla discrezionalità del direttore, che potrà accoglierla, valutate le ragioni;

sembra che tale prassi, giudicata anomala, sia vigente solo nella citata casa circondariale —:

quali interventi intenda mettere in atto al fine di adeguare la prassi, vigente al « Malaspina », a quella in atto nel restante territorio nazionale. (4-02941)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Presso la Casa circondariale di Caltanissetta si registra una notevole concentrazione di detenuti ad altissimo indice di pericolosità, fra i quali molti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2 dell'Ordinamento penitenziario, dovuta allo svolgimento in loco di numerosi importanti processi contro la criminalità organizzata.

A fronte di tale tipologia di detenuti la struttura, vetusta e di piccole dimensioni ancorché riadattata, si è rivelata insufficiente. Essa, in particolare, dispone di un solo locale, ristrutturato, destinato ai colloqui dei detenuti con i difensori.

La necessità, determinata dalle disposizioni in vigore, di evitare contatti fra i detenuti comuni e quelli ad alto indice di pericolosità, ha indotto la direzione dell'istituto a stabilire l'uso alternato della sala in questione per le diverse categorie di ristretti.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate, ha tuttavia invitato il Direttore dell'istituto ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di assicurare nel modo più pieno l'esercizio dell'intangibile diritto di difesa. In particolare è stata sollecitata l'individuazione di altro locale che,

seppure con destinazione polivalente, possa assicurare quotidianità all'esercizio del mandato difensivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MALAVENDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

la sede di Milano dell'Ente poste italiane ha assunto, nell'ultimo anno, personale con contratto a termine, calpestando le regole fissate dall'ordinamento ed evitando di assumere personale a tempo indeterminato per coprire le carenze strutturali rispetto al fabbisogno;

lo Slai Cobas ha promosso, mettendo a disposizione il proprio servizio legale, i ricorsi dei lavoratori per ottenere la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;

le cause sono state, fino ad oggi, tutte vinte ed il giudice ha ordinato la reintegrazione nell'originario posto di lavoro;

gli organici di tale « originari posti di lavoro » (Milano Precotto, Milano Baggio, Milano Ticinese, Milano S. Siro, Milano Bovisa, Milano Lambrate, Milano Roserio, eccetera) sono tutti estremamente deficitari e, mensilmente, l'Ente spende centinaia di milioni di straordinario;

nonostante ciò, la sede di Milano dell'Ente poste sta reintegrando il personale utilizzandolo in uffici della provincia con una carenza organica di molto inferiore a quella degli « originari posti di lavoro », spesso utilizzando i dipendenti reintegrati come scorta dei titolari e, in qualche caso, addirittura, come « scorta della scorta »;

l'Ente dispone la riammissione pretendendo illegittimamente un nuovo periodo di prova, incompatibile con l'ordinanza pretorile, al solo fine di intimidire i lavoratori;

questo è successo per la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno vinto la causa, ma anche, in particolare, per quelli fra di essi che aderiscono allo Slai Cobas, anche con ruoli di notevole responsabilità sindacale —:

chi sopporti, copra o si assuma la responsabilità di decisioni così gravi e dannose sia sul piano economico sia su quello del servizio;

quale potere o autorità consenta ai dirigenti dell'Ente Poste di Milano di violare apertamente e scandalosamente quanto disposto dal magistrato;

quali misure per il ripristino della legittimità, per l'abbattimento della spesa, per il miglior funzionamento del servizio e per la repressione di siffatta condotta si intenda mettere in atto. (4-01477)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, ha riferito che il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994, all'articolo 8 prevede la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo e contingente che non è possibile soddisfare con l'organico ordinario.*

L'Ente ha precisato di aver fatto ricorso a tale tipo di contratti a termine in concomitanza di punte straordinarie di traffico o durante il periodo estivo per consentire al personale il regolare godimento delle ferie; ne è derivato un notevole contenzioso davanti al giudice del lavoro poiché gli interessati hanno contestato l'apposizione del termine e quindi la legittimità del licenziamento.

Occorre peraltro sottolineare, ha soggiunto l'Ente poste, che il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 9, punto 21, prevede che « le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a

rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

Limitatamente ai casi in cui è intervenuta la decisione del giudice del lavoro che ha disposto la reintegrazione in servizio di coloro che erano stati assunti con contratto a tempo determinato l'Ente ha riferito di aver tenuto conto, nella assegnazione della sede di applicazione, delle carenze esistenti nel settore del recapito in conformità con l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato può essere eseguita, nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 300/1970, anche mediante l'adibizione a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente, quando, a norma dell'articolo 2103 C.C., la nuova destinazione del lavoratore sia giustificata da ragioni tecniche, organizzative e produttive» (Cass., sez. lav., 19/7/1995, n. 7822).

Quanto al lamentato nuovo periodo di prova cui viene assoggettato il citato personale riassunto in servizio, l'Ente ha precisato che la maggior parte del personale in questione ha lavorato con contratto a termine per un periodo massimo di quattro mesi mentre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente ai provvedimenti pretorili prevede un periodo di prova di sei mesi; il personale viene quindi chiamato ad integrare il periodo di prova mancante.

L'Ente ha smentito, infine nella maniera più assoluta di aver tenuto comportamenti discriminatori nei confronti di aderenti allo SLAI-COBAS anche perché al momento della reintegrazione in servizio dei ricorrenti l'Ente non era in grado di conoscere la loro eventuale adesione ad una qualsiasi organizzazione sindacale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MANZATO e RUZZANTE. — Ai Ministri della sanità e della università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la società farmaceutica Lifegroup spa, con sede in Monselice (Padova), è

stata dichiarata fallita in data 20 luglio 1996 dal tribunale di Padova, insieme alle tre società controllate: Dermalife spa, Researchlife spa, Valdefin spa;

la proprietà indica fra le cause principali del fallimento l'inadempienza del ministero della sanità riguardo alla istruttoria per dieci domande autorizzative, presentate fin dal 1993 e a tutt'oggi non concluse, per la commercializzazione di farmaci acquisiti da terzi con cui compensare l'elevato costo della ricerca concentrata su un nuovo farmaco, provvisoriamente siglato 2110/1, anch'esso privo di riscontri dopo più di due anni dalla domanda di Aic;

il fallimento della Lifegroup spa e delle tre società dalla stessa controllate ha coinvolto 105 dipendenti, che peraltro da parecchi mesi erano privi di stipendio, in una zona ad elevato tasso di disoccupazione —:

a che punto sia l'istruttoria relativa all'immissione in commercio del nuovo farmaco provvisoriamente siglato 2110/1, prodotto dalla società Lifegroup spa di Monselice, che ha presentato domanda in data 18 marzo 1994 e che a tutt'oggi non ha ricevuto riscontri, nonostante una lettera di sollecito inviata alla divisione generale del servizio farmaceutico il 28 febbraio 1995.

(4-02663)

RISPOSTA. — Come riportato nell'atto parlamentare in esame, l'azienda farmaceutica Lifegroup spa, con sede in Monselice (PD), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova insieme a tre società da essa controllate.

Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto dai titolari dell'azienda, che ravvisano nelle asserite inadempienze di questo Ministero, nel dar seguito alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di alcune specialità medicinali, la causa principale del proprio fallimento imprenditoriale, si è in grado di precisare che, in realtà, tutte le istruttorie concernenti AIC

di prodotti della Lifegroup spa, iniziate a partire dal 1993, hanno avuto esito favorevole.

Infatti, in esito a cinque — e non dieci — domande di registrazione di medicinali presentate dalla Lifegroup spa ai sensi del D.LVO 29 maggio 1991, n. 178, il competente Ufficio di questo Ministero ha rilasciato i decreti autorizzativi riguardanti le seguenti specialità medicinali: « Dicastil », medicinale da banco, nella confezione da 10 compresse, ed in quella gel, tubo da 20 g., autorizzati in data 29 novembre 1995;

« Thermalgen », da banco, nella confezione crema 2,5 per cento 30g., autorizzato il 29 novembre 1995; « Clineasi », da banco, nella confezione crema tubo 25 ml, autorizzato il 18 marzo 1996; « Steroformio », da banco, nella confezione liquido flac. 250 ml, autorizzato il 18 marzo 1996.

Nello stesso periodo di tempo, l'azienda Lifegroup ha ottenuto anche quello che aveva richiesto all'Amministrazione in materia di modificazioni delle proprie specialità medicinali (cambi di denominazione, modifica stampati etc.) e, alla data del 20 luglio 1996, in cui il Tribunale di Padova ne ha dichiarato il fallimento, la stessa azienda non aveva istruttorie in corso al di fuori della procedura di registrazione della specialità medicinale contraddistinta dalla sigla 2110/1, in domanda nella confezione da 20 compresse da 300 mg.

Per quanto riguarda l'iter istruttorio di quest'ultimo prodotto, si precisa che la « lettera di sollecito » inviata al competente Ufficio del nuovo Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di questo Ministero in data 28 febbraio 1995, costituisce, in realtà, un semplice aggiornamento delle documentazioni già presentate a corredo della domanda di AIC del farmaco 2110/1, datata 18 marzo 1994.

L'iter istruttorio di tale medicinale ha dovuto tener conto anche delle prescrizioni contenute nel sopraggiunto decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, reiterato con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290, e non convertito, concernente « Misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici ».

Infatti, in base all'articolo 1 della normativa ora citata, le aziende farmaceutiche che avevano presentato domande di AIC anteriormente al 30 giugno 1995, le cui istruttorie risultassero ancora in corso alla data di entrata in vigore degli stessi decreti-legge, hanno dovuto reiterare ciascuna domanda nei 45 giorni successivi alla stessa data, aggiungendovi documentazioni inerenti alle caratteristiche dei prodotti, alle relazioni degli esperti e di biodisponibilità, nonché ogni altra sintetica relazione ritenuta utile.

La mancata reiterazione della domanda di AIC nei termini e modi prescritti, avrebbe costituito tacita rinuncia ai provvedimenti.

Il Ministero della Sanità ha proceduto all'istruttoria delle domande all'epoca pervenute, secondo l'originario ordine cronologico della loro presentazione, tenendo anche conto dell'articolo 1, comma 4, dei decreti-legge in questione, che consentiva alle aziende farmaceutiche di chiedere un esame prioritario delle proprie domande di AIC relative ai medicinali che presentano un elevato interesse terapeutico, un elevato grado di innovazione o altri particolari aspetti di urgenza.

In tal caso, le motivazioni atte a giustificare la richiesta di modifica dell'ordine cronologico nella disamina delle domande di AIC, dovevano risultare da una specifica relazione tecnica sottoscritta da un esperto e dal legale rappresentante dell'azienda proponente.

Peraltro, le disposizioni riguardanti la reiterazione escludevano le domande di AIC già esaminate dalla Commissione unica del farmaco (CUF) — organo tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 del D.LVO 30 giugno 1993, n. 266 — relative a farmaci individuati nominativamente con decreto ministeriale 11 aprile 1996.

La normativa testé richiamata — a cui questo Ministero ha fatto opportunamente seguire la Circolare esplicativa del 29 aprile 1996 — confluiva, con modificazioni che non ne alteravano la sostanza, nell'articolo 26 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478 (Disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanità), norma non più reiterata

dal vigente decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante « Disposizioni urgenti in materia sanitaria ».

Proprio in riferimento all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 478/96, in quel momento in vigore, questo Ministero ha ritenuto opportuno determinare l'elenco delle domande di AIC reiterate dalle diverse aziende farmaceutiche, ciascuna con il numero progressivo di trattazione.

Così è avvenuto con il decreto ministeriale 8 novembre 1996, a cui è allegato, infatti, l'elenco delle domande di AIC presentate anteriormente al 30 giugno 1995, e pertanto reiterate, secondo l'ordine di priorità approvata dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 31 luglio 1996.

Le specialità medicinali contenute nell'elenco (complessivamente 1338) vengono registrate con rigoroso rispetto dell'ordine progressivo di trattazione e sulla base del parere espresso per ciascuna di esse dalla Cuf.

Nell'elenco in questione il prodotto 2110/1 della società Lifegroup occupa il 703° posto.

L'azienda non ha mai esercitato la facoltà di richiedere l'esame prioritario del proprio prodotto e, pertanto, la relativa procedura autorizzativa verrà definita una volta espletate le pratiche di registrazione dei medicinali individuati da un numero di trattazione antecedente a quello attribuito al 2110/1.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MENIA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

in un articolo a firma del direttore Brunello Cavalli, apparso sulla rivista « L'Intermodale » in data 30 giugno 1995, sono evidenziati alcuni gravi problemi concernenti il porto di Trieste, in conseguenza dei quali detto scalo si trova in svantaggio nei confronti del porto sloveno di Capodistria;

in particolare si sottolineano le forti penalizzazioni cui il porto di Trieste è

soggetto a causa delle tariffe ferroviarie che stravolgono le regole della normale concorrenza di mercato;

ad esempio, la società Intercontainer offre, per un container da venti piedi, la tratta Monaco di Baviera-Trieste ad una tariffa di 0,94 Ecu al chilometro, contro i soli 0,50 Ecu al chilometro richiesti per la tratta Monaco-Amburgo;

addirittura, rasentando l'assurdo, la medesima società offre il servizio Capodistria-Trieste alla tariffa di 359 Ecu mentre il prezzo della relazione Capodistria-La Spezia, ben più lunga, è di soli 270 Ecu;

per citare, se ve ne fosse bisogno, un ulteriore esempio, il costo del trasporto di un container da Fiume a Trieste è di 428 Ecu a fronte dei soli 312 Ecu richiesti per la tratta Fiume-La Spezia;

sempre in conseguenza di questa inconcepibile politica tariffaria operata dalle ferrovie italiane, la quota dei trasporti merci su strada tra Italia ed Austria si mantiene superiore al 75 per cento del totale, contro il solo 25 per cento della modalità ferroviaria, malgrado gli sforzi e le pressioni che da anni l'Austria esercita per contrastare il forte impatto ambientale del trasporto merci su strada —:

quali siano le iniziative, che paiono inderogabili, che il Ministro interrogato intenda adottare per porre rimedio ad una situazione che penalizza in modo inaccettabile lo sviluppo dell'attività del porto di Trieste, a grave detrimento dei livelli economici ed occupazionali della regione.

(4-01142)

RISPOSTA. — La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. è già intervenuta presso la Società Intercontainer ottenendo l'adeguamento dei prezzi della relazione internazionale Trieste-Monaco a quelli della relazione tedesca Monaco-Amburgo.

In ordine al raffronto tra i prezzi indicati dall'Onorevole interrogante per le relazioni Capodistria-Trieste e Capodistria-La Spezia, così come quelli Fiume-Trieste e Fiume-La Spezia, le F.S. riferiscono che i prezzi 1996

applicati dalla Società Intercontainer alla clientela per il trasporto di un container da 20 piedi sono i seguenti:

Capodistria-Trieste — ecu 123 anziché ecu 359;

Capodistria-La Spezia — ecu 538 anziché ecu 270;

Fiume-Trieste — ecu 198 anziché ecu 428;

Fiume-La Spezia — ecu 363 anziché ecu 312.

Al riguardo, la Società F.S. fa osservare che il breve percorso tra Trieste e Capodistria o Fiume, rispetto a quello per La Spezia, determina un diverso peso delle spese terminali delle due Reti interessate al trasporto. La Società Intercontainer offre al mercato prezzi che riflettono la struttura dei suoi costi, in relazione ai prezzi di acquisto dalle diverse Reti in funzione della tipologia del traffico (treni completi, gruppi di carri, carri isolati) e nel rispetto delle regole di concorrenza volute dall'Unione Europea.

Tali regole tendono a favorire e a sviluppare la concorrenza tra operatori e specialmente quella tra diversi itinerari.

Nel rispetto di queste regole la Società Intercontainer e le Ferrovie interessate stanno studiando offerte mirate allo sviluppo dei traffici via il porto di Trieste nel presupposto e con l'auspicio che le relazioni marittime sul porto giuliano crescano di dimensione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

MICHELANGELI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

disfunzioni quasi quotidiane affliggono i pendolari della linea ferroviaria Roma-Cassino, che più volte sono state manifestate a chi di dovere senza avere adeguate risposte;

tali disfunzioni riguardano i continui disagi che sono costretti a subire, come riportato dal quotidiano « Ciociaria Oggi » il 21 maggio 1996, in cui si legge:

dura protesta ieri mattina alla stazione di Anagni, pendolari imbufaliti. Il treno resta in panne, causa scatenante dello sfogo contro tutti i malfunzionamenti. « Siamo ormai al colmo della sopportazione, viaggiare sulla linea Cassino-Roma è diventato un calvario ». La protesta dei pendolari ha raggiunto un punto critico nella prima mattinata di ieri dopo l'ennesimo contrattempo, la classica goccia che fa traboccare l'acqua del vaso. Il locomotore ha deciso di fare i capricci e di lasciarli in panne proprio alla stazione di Anagni. I passeggeri hanno letteralmente invaso la stazione e hanno inscenato una protesta contro il mal funzionamento del trasporto ferroviario dalle nostre parti. Per oltre mezz'ora il traffico sulla linea Roma-Napoli è stato interrotto e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Anagni. La protesta dei passeggeri non è stata generata dalla contingenza. Un guasto dopo tutto, può sempre capitare. Il loro è stato uno sfogo per tutti i malfunzionamenti che da troppo tempo devono sopportare. I ritardi sono sempre stati un classico della linea Roma-Napoli, come pure l'insufficienza di capacità di certi treni nelle ore « topiche » che magari costringono chi ha sopportato dure ore di lavoro a sopportare un viaggio massacrante in piedi. Inoltre, proprio in questi giorni, molti viaggiatori abituali hanno mal digerito i nuovi orari che, di fatto, hanno soppresso delle corse per alcuni viaggiatori di vitale importanza. Da anni l'associazione dei pendolari della provincia di Frosinone denuncia gravi anomalie nel servizio di trasporto ferroviario sulla linea che conduce alla Capitale, quindi di primaria importanza per tutta la Ciociaria. Per anni l'associazione ha dovuto ribadire gli stessi concetti senza riuscire ad ottenere risposte concrete. Da anni si vocifera sul raddoppio

della linea ferroviaria ma, appunto, si tratta solo di voci —:

cosa intenda fare il Governo per invertire una linea di tendenza tesa letteralmente a non tenere in nessun conto « delle esigenze di lavoratori e studenti che quotidianamente si recano a Roma, e, di contro, tutta protesa a favorire mega-progetti come l'alta velocità che, oltre a sventrare la provincia dell'interrogante in termini di impatto ambientale, favorisce solo un trasporto elitario, che non ha nessuna connessione con le attuali linee, costituendo oltretutto un notevole spreco di risorse economiche che non risolve tra l'altro nemmeno il problema dello spostamento di merci dalla gomma alla rotaia, per non parlare dello scarsissimo impatto occupazionale su una provincia che ha raggiunto il tasso del 20 per cento di disoccupazione. (4-00539)

RISPOSTA. — Al fine di razionalizzare l'offerta di servizi all'utenza pendolare, la linea Roma-Cassino è stata oggetto di una serie di verifiche tra le quali anche l'ipotesi di separazione dei bacini di traffico Roma-Frosinone e Frosinone-Cassino.

Al momento tale separazione non è ancora praticabile in quanto solo al completamento degli investimenti in atto sarà programmabile un'offerta ad elevata frequenza.

Comunque, a partire dall'orario estivo '96 le F.S. hanno realizzato un primo passo per migliorare l'offerta di servizi all'utenza pendolare di estremità accelerando il percorso Roma-Cassino, con tempi di percorrenza inferiori alle 2 ore.

Dal 29 settembre u.s., con l'entrata in vigore dell'orario invernale '96-'97 le F.S., oltre all'inserimento di due treni sulla Roma-Frosinone (in andata con partenza da Roma Termini alle ore 12,15 e nel ritorno con partenza da Frosinone nel pomeriggio), hanno previsto una razionalizzazione dei materiali rotabili, con utilizzo per i treni ad alta frequentazione di materiale vicinale (utilizzato solitamente per i trasporti metropolitani) e, per i treni meno frequentati, di materiale ordinario.

Inoltre, sulla linea è in fase di impostazione un orario cadenzato a partire dall'orario estivo 1997-98.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

MOLINARI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la Gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane è concessionaria del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma della città di Potenza in virtù di un contratto di concessione stipulato in data 30 ottobre 1992 n. 1957 di repertorio e predisposto dalla direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

la durata della concessione è fissata, ai sensi dell'articolo 3 della predetta convenzione, in nove anni decorrenti dal 1° novembre 1992;

ai sensi dello stesso articolo è stabilito un periodo sperimentale di mesi sei al fine di verificare i reali costi del servizio e, quindi, di fare assicurare la relativa copertura finanziaria dall'Amministrazione comunale;

al termine della suddetta fase di sperimentazione doveva essere redatto il relativo rendiconto, da inviare alla Direzione generale della motorizzazione civile ed al comune di Potenza entro il 31 maggio 1995, per essere approvato entro i successivi trenta giorni;

gli eventuali disavanzi derivanti dai primi sei mesi di esercizio dovevano essere posti a carico dell'Ente concedente, con l'obbligo della relativa copertura finanziaria entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto, pena la rescissione del rapporto concessorio;

al termine del periodo sperimentale, la Direzione generale della motorizzazione civile ha chiesto che tale periodo fosse

esteso a tutto l'anno solare 1993, al fine di avere un periodo realmente idoneo a rappresentare l'andamento del servizio;

poiché, nel frattempo, la gestione commissariale delle Ferrovie appulo-lucane aveva trasmesso una prima stesura del rendiconto dei primi sei mesi di esercizio, dal quale si evidenziava un attivo di bilancio, l'amministrazione comunale ha concesso la richiesta estensione del periodo sperimentale con atto deliberativo della giunta municipale n. 1089 del 8 luglio 1993;

altre due volte, successivamente, la gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane ha chiesto proroghe del termine per la presentazione del rendiconto del periodo sperimentale che, con deliberazioni successive della Giunta municipale n. 233 del 24 febbraio 1994 e n. 966 del 28 luglio 1994, è stato fissato al 31 dicembre 1994;

allo scadere di tale termine, la gestione commissariale non ha presentato alcun rendiconto, tant'è che, con deliberazione di giunta municipale n. 104 del 26 gennaio 1995, l'amministrazione comunale ha concesso soltanto una anticipazione di lire 500.000.000, rispetto alla rata mensile di lire 666 miliardi fissata in convenzione e puntualmente corrisposta, per consentire il pagamento degli stipendi agli addetti al servizio, ed ha incaricato il settore trasporti di provvedere a notificare espressa diffida alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane per la presentazione dei rendiconti contabili;

con nota del 31 gennaio 1995 è stata predisposta la notifica della suddetta diffida;

la gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane ha, quindi, trasmesso il rendiconto finanziario relativo al periodo sperimentale in data 15 marzo 1995;

da tale rendiconto si evidenzia un avanzo di esercizio, rispetto alle somme ipotizzate ed erogate di lire 526.484.943;

il 28 marzo 1995 è stato trasmesso il preventivo finanziario relativo all'esercizio 1995, senza, però, fornire alcun dato relativo all'esercizio 1994;

con nota del 30 marzo 1995 è stato motivatamente contestato alle Ferrovie appulo-lucane il preventivo finanziario relativo all'esercizio 1995, che riportava rispetto alle previsioni del periodo sperimentale, un disavanzo di amministrazione di lire 3.237.000.000;

nel frattempo, con deliberazioni di giunta municipale n. 194 del 27 febbraio 1995 e del commissario straordinario n. 41 del 8 aprile 1995 e n. 78 del 2 maggio 1995, sono state concesse, alle Ferrovie appulo-lucane ulteriori anticipazioni di lire 500.000.000 ciascuna per il pagamento degli stipendi agli addetti, a fronte del servizio reso nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1995;

in data 21 giugno 1995 è stato trasmesso il conto consuntivo relativo all'anno 1994, nel quale si evidenziava un disavanzo di amministrazione di lire 1.107.498.511, cui l'amministrazione comunale non ha potuto far fronte a causa del sopravvenuto dissesto finanziario dell'ente, rientrando tale somma nella massa debitoria;

successivamente sono state puntualmente corrisposte le rate mensili fissate in lire 666 miliardi ed è stata anche corrisposta la differenza tra le rate dovute e quelle anticipate nei mesi precedenti;

in data 28 febbraio 1996, la Ferrovia appulo-lucana ha trasmesso il bilancio relativo all'anno 1995, dal quale si evince un disavanzo di amministrazione di lire 1.634.344.191;

attualmente tale bilancio è all'esame degli uffici comunali e del Ministero dei trasporti, ed il disavanzo risultante potrà essere corrisposto solo al riconoscimento dello stesso da parte delle suddette amministrazioni;

nel frattempo, con nota del 10 maggio 1996 la gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane ha comuni-

cato la volontà di recedere dal rapporto di convenzione a far data dal 1° luglio 1996;

in riscontro, l'amministrazione comunale, con nota del 28 maggio 1996, ha notificato alla stessa gestione commissariale, inviandone anche copia al Ministero dei trasporti ed al Prefetto di Potenza, la decisione di non poter tenere conto di tale volontà di dismissione, in quanto la stessa non è stata comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 14 della vigente convenzione;

successivamente, con nota del 12 giugno 1996, è stato richiesto al Prefetto di Potenza un autorevole intervento dello stesso presso il competente Ministero per promuovere un urgente incontro tra le parti interessate al fine di dirimere la delicata questione;

tenuto conto comunque della difficoltà dell'esistente rapporto di convenzione, l'amministrazione comunale ha intrapreso lo studio per la creazione di una società per azioni tra soggetti pubblici cui affidare tutto il sistema di mobilità della città, affidandolo a tre esperti della materia —:

quali iniziative siano state intraprese dal Ministro dei trasporti ed in particolare dalla direzione generale della motorizzazione civile, per risolvere la suesposta delicata questione, anche in considerazione del fatto che l'evolversi in negativo della vicenda potrà determinare azioni di protesta con conseguenti turbative all'ordine pubblico della città di Potenza. (4-01339)

RISPOSTA. — *La Gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane, dal 1° novembre 1992, sta svolgendo, a seguito di concessione comunale, il pubblico servizio di trasporto urbano nella città di Potenza, in ottemperanza al parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) n. 1055/82 del 27 ottobre 1982, secondo il quale è da ritenere possibile, per le gestioni governative, lo svolgimento di autolinee di competenza comunale, purché queste ultime*

rappresentino il naturale completamento del servizio istituzionalmente esercitato dalle medesime gestioni governative.

In conformità ai criteri formulati dal Consiglio di Stato le autolinee urbane sono state assunte dall'azienda commissariale secondo uno schema che — in sostanza — può essere così sintetizzato:

a) *gestione separata e distinta del servizio rispetto ai servizi di competenza istituzionale delle Ferrovie Appulo-Lucane e conseguente separazione della contabilità;*

b) *assunzione, dal precedente concessionario, di n. 140 unità lavorative da destinare al servizio;*

c) *cessione alla Gestione governativa in comodato d'uso gratuito dei 53 autobus da destinare al servizio; imputazione alla contabilità del servizio urbano degli oneri finanziari derivanti dalla manutenzione degli automezzi;*

d) *predeterminazione delle risorse finanziarie, gravanti sul bilancio del Comune, destinate alla copertura del servizio.*

Per opportuna cautela è stato, inoltre, pattuito un periodo sperimentale di svolgimento del servizio, principalmente al fine di determinarne con esattezza il relativo costo, onde verificare la sufficienza delle risorse finanziarie destinate dall'Amministrazione cittadina.

Nel corso dello scorso anno, con decreto del Presidente della Repubblica è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Potenza ed a tale evento ha fatto seguito la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Amministrazione comunale per il 1994.

La situazione determinatasi ha gravemente compromesso la regolarità dello svolgimento del servizio da parte della Gestione governativa, in quanto l'Amministrazione municipale è stata costretta a ridurre il contributo mensile destinato al trasporto urbano (da lire 670 milioni previsti nella convenzione a lire 500 milioni).

A fronte di ciò le Ferrovie appulo-lucane hanno maturato una grave situazione debitoria, nei confronti dei fornitori e degli

enti previdenziali ed assicurativi; inoltre, a causa dell'impossibilità di provvedere alla manutenzione del parco autobus-peraltro obsoleto — la Gestione è stata costretta a ridurre il numero delle corse delle autolinee.

Il perdurare della grave situazione finanziaria ha reso difficile anche il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente addetto al servizio del trasporto urbano.

Dal consuntivo finanziario per il 1995 si rileva che alla data del 31 dicembre 1995 il disavanzo di amministrazione ammontava a lire 2.749.605.253, proveniente per lire 1.654.344.191 dal disavanzo 1995 e per lire 1.095.261.062 dal disavanzo non coperto per gli anni precedenti.

Per l'anno 1996 è stato formulato un bilancio di previsione pari a lire 10.917.000.000 con assegnazioni mensili da parte del comune di Potenza alle Ferrovie appulo-lucane di lire 909.750.000.

Dai dati comunicati dalla Gestione è risultato che, alla data del 15 giugno 1995, il Comune aveva finanziato cinque mensilità di lire 666.000.000 ciascuna.

Al 31 maggio 1996 la gestione del servizio urbano presentava una situazione debitoria di lire 615.000.000 per stipendi non pagati al personale nel mese di maggio, lire 87.000.000 relativi al parziale pagamento per le assicurazioni autobus, lire 473.000.000 per debiti verso fornitori.

Pertanto la Gestione governativa continua a trovarsi nella condizione di non poter assicurare la correttezza nella retribuzione del personale, di non poter far fronte alle partite debitorie (ad esempio non viene più fornito gasolio per gli autobus se il pagamento non viene effettuato contestualmente al rifornimento). Altresì non viene effettuata la manutenzione dei mezzi al punto che il servizio risulta notevolmente ridotto, in quanto più del 50 per cento del parco autobus è fermo perché inadeguato a svolgere il servizio.

Inoltre, la linea di credito bancaria che la regione Basilicata si era impegnata a garantire a partire dall'inizio di questo esercizio finanziario, al fine di consentire alle

Ferrovie appulo-lucane di ottenere la liquidità necessaria al servizio, non risulta sia stata attivata.

La generale responsabilità amministrativa derivante dalla prosecuzione del servizio nella situazione sopra rappresentata e l'impossibilità di assicurare la regolarità nello svolgimento dello stesso hanno indotto il Commissario governativo ad esprimere la volontà di recedere, a partire dal 1° luglio 1996, dal rapporto di convenzione per l'esercizio del trasporto della rete urbana di Potenza.

Poiché con telegramma del 24 giugno 1996 il Sindaco di Potenza ha sollecitato l'Amministrazione dei trasporti per un incontro tra le parti interessate, l'Amministrazione stessa, con telegramma del 26 giugno 1996, ha invitato il Commissario governativo a garantire la continuità del servizio anche dopo la data indicata per la cessazione del medesimo.

Nell'incontro avvenuto in sede ministeriale, il 17 luglio 1996, con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e della Gestione governativa delle Ferrovie appulo-lucane, il Sindaco di Potenza ha fatto presente che il Comune sta esaminando una soluzione, alternativa attraverso l'affidamento di uno studio di fattibilità ad una società di consulenza, per la costituzione di una società per azioni inizialmente a capitale pubblico (Comune, Provincia, Regione) e successivamente privato; ha, pertanto, chiesto la prosecuzione del servizio da parte della Gestione al fine di risolvere in modo radicale la questione, presumibilmente entro la fine dell'anno.

Considerato che allo stato non risultano adottati provvedimenti volti alla costituzione di una S.p.A. specifica, ma solo le delibere del Comune di affidamento della consulenza predetta, sono state espresse perplessità circa la possibilità di risolvere il problema per la fine dell'anno; il Sindaco, su richiesta della Gestione, si è, quindi, impegnato alla stesura di un atto da parte della Giunta Comunale per formalizzare quanto espresso verbalmente.

Pur in presenza di una situazione economica gravissima e di un servizio funzionante al 30 per cento per carenza di mezzi,

impossibilità di manutenzione, etc., si è ritenuto non opportuno interrompere il servizio « tout court » e, pertanto, si è chiesto alla Gestione governativa di fornire il servizio fino alla fine dell'anno per dare la possibilità al Comune di attivare la soluzione alternativa descritta.

I rappresentanti del Comune si sono impegnati ad approvare entro breve tempo il bilancio 1995 al fine di ripianare il disavanzo pregresso e ad approvare il preventivo 1996 per adeguare le rate mensili dovute alla Gestione governativa al fine di rendere possibile la gestione del servizio per questo ulteriore periodo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

PAMPO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti —:

in ordine ai provvedimenti finali relativi a finanziamenti stanziati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), gli ordinari organi di controllo appongono spesso dei rilievi che, il più delle volte, non vengono adeguatamente pubblicizzati al personale indirettamente interessato all'interno delle strutture ministeriali di cooperazione, con la conseguenza che la DGCS continua ad accumulare innumerevoli provvedimenti illegittimi per i quali non resta, poi, che invocare una legge di sanatoria, con pretestuosi motivi, come già verificatosi con l'articolo 10 del decreto-legge n. 347 del 1996 (convertito decreto-legge n. 426), in relazione a centinaia di programmi promossi da organismi non governativi (Ong), o ad essi affidati, ma gestiti irregolarmente dalla DGCS e censurati dagli organi di controllo;

il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo non ha correttamente svolto il suo compito istituzionale di controllo sull'operato della DGCS quanto si è limitato ad esaminare le sole carte sottopostegli per iniziativa della DGCS stessa, senza quasi mai attivarsi in via autonoma

per censurarne le omissioni o le direttive illegittime, causa primaria delle gravissime disfunzioni sottolineate in questa ed in numerose altre circostanze;

fin dalla sua nomina a Sottosegretario agli affari esteri, con delega alla cooperazione allo sviluppo, l'ex senatore Rino Serri conduce opera di informazione — tramite *mass media*, dichiarazioni e convegni — mirante a rassicurare l'opinione pubblica ed il Parlamento sul fatto che, dal 1993, la dirigenza della DGCS si sta muovendo con managerialità e capacità gestionali;

in data 8 ottobre 1996, lo stesso Sottosegretario di Stato Serri convocava, *ad personam* e senza preavviso, un ristretto ed appositamente selezionato numero di esperti della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (non consentendo, così, il configurarsi di un quadro completo delle reali cause delle disfunzioni della DGCS), per poi successivamente, nello stesso giorno, tessere di fronte alla stampa l'elogio della « nuova » dirigenza e sposarne le asserite strategie di « rinnovamento »;

durante la XII legislatura erano già state individuate numerose, gravissime ed ingiustificabili disfunzioni (che tuttora persistono integralmente nella DGCS), senza che una cinquantina di interrogazioni, presentate da parlamentari di quasi tutti i gruppi politici, fossero riuscite minimamente a rettificare il censurabile comportamento attuato dalla dirigenza della DGCS —:

quali provvedimenti intenda assumere per garantire che il presidente del comitato direzionale sottoponga ogni rilevante questione al vaglio dello stesso, competente organo collegiale, così come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 4 (h), della legge n. 49 del 1987;

se non ritenga opportuno costituire un organismo misto, anche senza poteri sospensivi, ma con capacità di preventivo controllo sulla legittimità delle omissioni della DGCS e delle sue direttive nel tempo impartite, bloccando, così, *in itinere* comportamenti interni di carattere generale,

attualmente censurabili dagli ordinari organi di controllo soltanto *ex post* ed incidentalmente;

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare che la riorganizzazione interna della DGCS, ed in particolare della sua unità tecnica centrale (Utc), sia attuata mettendo a frutto il metodo del confronto interno con tutti gli esperti evitando così di ripetere ancora una volta gli stessi errori che tanto nuociuto all'immagine della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo;

se non ritenga, infine, opportuno richiamare l'attuale dirigenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ad una analisi approfondita e coraggiosa dei propri errori, per evitare il perpetrare del cattivo funzionamento della direzione stessa, al momento minimizzato solo dall'ormai decimato volume degli stanziamenti in bilancio. (4-05425)

RISPOSTA. — Si osserva che la premessa dell'interrogazione contiene affermazioni parzialmente o totalmente inesatte.

a) Per quanto riguarda l'informazione fornita al personale dei vari uffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo sul tenore dei rilievi formulati dagli organi di controllo (Ragioneria e Corte dei Conti) sui provvedimenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo stessa, si fa presente che all'interno della Direzione Generale opera una struttura denominata Coordinamento Amministrativo, che cura specificamente l'informazione degli uffici interessati in materia. Questo non esclude che il compito possa essere svolto più capillarmente, ma esso è comunque svolto puntualmente.

b) Non c'è stata nessuna irregolarità della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo nella gestione dei programmi promossi dalle ONG. L'articolo 10 della legge n. 426/96 mirava (e mira) a risolvere un problema delle ONG stesse, laddove esse non sono state capaci di rendicontare l'utilizzazione dei contributi concessi loro secondo le regole molto complesse

della contabilità di Stato, ed un problema dell'Amministrazione, che è in ritardo nella verifica dei rendiconti in questione per assoluta mancanza del personale contabile da assegnare a tale compito.

Quanto ai quesiti posti dall'On. interrogante, si fa presente quanto segue.

c) Il Comitato Direzionale è un organo di indirizzo e non di controllo. Non gli spetta sindacare i singoli provvedimenti di spesa.

d) Le attività amministrative della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo sono attentamente controllate dagli organi istituzionalmente a ciò preposti (Ragioneria e Corte dei Conti). Questo avviene a priori ed a posteriori. Non si comprende quale utile funzione possa avere l'istituzione di un ulteriore organo di controllo, che si sovrapporrebbe a quelli esistenti.

e) In materia di riforme della Pubblica Amministrazione che toccano lo status del personale esistono disposizioni precise in materia di consultazione con le organizzazioni sindacali cui l'Amministrazione si attiene.

f) In attesa della riforma legislativa della Cooperazione, che il Governo conta di presentare prossimamente, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha messo in atto negli ultimi tre anni una serie di innovazioni procedurali intese a migliorare soprattutto la qualità e la trasparenza delle iniziative. Il Rapporto consuntivo 1995 sulle attività di cooperazione, presentato dal Ministro degli Esteri Dini al Parlamento, dà conto delle misure introdotte. Non sono quindi condivisibili giudizi generici, infondati e offensivi sulla dirigenza della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, quali quelli dell'On. interrogante.

Quanto infine all'asserita convocazione in data 8 ottobre 1996 da parte del Sottosegretario di Stato Serri ad personam e senza preavviso di un ristretto e selezionato numero di esperti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, per poi successivamente, nello stesso giorno, tessere di fronte alla stampa l'elogio della « nuova

dirigenza» e sposarne le asserite strategie di «rinnovamento» si presume che l'On. interrogante intenda riferirsi ad una uscita pubblica del Sottosegretario Serri.

Più precisamente si fa riferimento al seminario «L'Italia e le nuove sfide internazionali. Ruolo e futuro della Cooperazione allo sviluppo» tenutosi a Roma presso la residenza di Ripetta-Sala Bernini, promosso dal CESPI al quale hanno partecipato rappresentanti dei principali partiti politici tra cui era rappresentata anche Alleanza Nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, attuativo della direttiva n. 86/457/CEE, relativo alla formazione specifica in medicina generale, venivano stabilite le norme per conseguire l'attestato di formazione specifica in medicina generale, titolo necessario — equipollente ad altri — per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

con decreto del ministero della sanità del 26 ottobre 1993, veniva istituito un corso biennale per la formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1994-1995;

detto corso è iniziato nel novembre del 1994, e comporta un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza, mettendo cioè coloro che vi partecipano nelle condizioni di non svolgere nessun altro tipo di attività lavorativa;

per partecipare a detto corso si sono tenuti selettivi concorsi per titoli ed esami;

il Ministro della sanità, con decreto 15 dicembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994, ha peraltro individuato una ulteriore categoria di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato di for-

mazione: tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994;

tale scelta allo scrivente sembra penalizzare oltre modo coloro che, vinto il concorso selettivo, stanno partecipando al corso iniziato nel novembre 1994, oltre a suscitare dubbi di legittimità del decreto se posto in relazione sia con la normativa europea sia con la legge di recepimento della direttiva —:

se non intenda provvedere rapidamente nel senso di individuare una soluzione che porti coloro che stanno prendendo parte al corso indicato in premessa a godere comunque di un diritto di priorità nell'accesso alle convenzioni, e ciò per evidenti ragioni di giustizia ed equità.

(4-03076)

RISPOSTA. — *In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di precisare quanto segue.*

Il Decreto ministeriale 15 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994, assolve a quanto previsto dall'articolo 6 — punto 4 del Decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, cioè all'individuazione e all'identificazione di ulteriori categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, oltre a quelli che ne godono in via primaria ai sensi della normativa comunitaria introdotta dallo stesso decreto legislativo in virtù del possesso dell'attestato di formazione in medicina generale da esso contemplato.

Ciò vale a precludere qualsiasi fondamento ad eventuali dubbi sulla legittimità dello stesso Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994, poiché esso, appunto, trova la propria base giuridico-normativa nel citato articolo 6 — punto 4 del D.Leg.vo n. 256/1991.

È doveroso far rilevare, peraltro, che l'articolo 3 della nuova Convenzione per la medicina generale (approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484) tra i titoli valutabili ai fini delle relative graduatorie, attribuisce, non a caso, una congrua valutazione, pari a 12 punti, all'attestato di formazione in medi-

cina generale, a giusta tutela di tutti quei professionisti che hanno svolto, svolgono o svolgeranno il tirocinio in parola.

Il Ministro della sanità: Bindi.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

come si evince ampiamente da articoli pubblicati da alcuni quotidiani veneti del 18 e 19 luglio 1996, nei comuni di Pordenone, Cordecons e Porcia si è verificato un caso di inquinamento da atrazina e del suo metabolita de-etilatrastina, nella misura di 0,14-0,18 microgrammi per litro, riscontrati dall'azienda per i servizi sanitari nell'acqua dell'acquedotto nord di Pordenone, a fronte dello 0,1 previsto dalla normativa italiana;

non sono del tutto noti gli effetti derivanti dall'uso di questo derivato dell'atrastina (di quest'ultima, tra l'altro, non si fa più uso in agricoltura da oltre 10 anni);

dal 18 luglio scorso, oltre 20 mila persone non possono più utilizzare l'acqua del rubinetto;

non sono ancora note le esatte concentrazioni del citato prodotto e se siano in aumento;

la zona menzionata è ricca di piccoli pozzi privati non controllati —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per affrontare le prime emergenze;

se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di avviare un monitoraggio di tutti i pozzi dell'area citata, al fine di individuare l'estensione dell'inquinamento e di conoscere il numero dei pozzi interessati;

quali siano gli effetti di questa sostanza sulla salute umana e animale.

(4-02368)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Dicastero dell'Ambiente, sulla base degli elementi fatti pervenire da tale Amministrazione e dalle competenti autorità sanitarie della Regione Friuli-Venezia Giulia per il tramite di quel Commissariato di Governo.*

Risulta, in tal senso, che le prime segnalazioni riguardanti la contemporanea presenza di atrastina e del suo metabolita deetilatrastina o desetilatrastina nelle acque destinate al consumo umano del Friuli-Venezia Giulia, risalgono alla fine del maggio 1996, a seguito di indagini analitiche condotte dal presidio multizonale di prevenzione di Udine.

L'atrastina è un fitofarmaco noto per le sue spiccate proprietà diserbanti, il cui utilizzo è stato sospeso dal Ministero della Sanità ormai dal 1986.

La desetilatrastina non viene prodotta commercialmente, ma si forma nell'ambiente a seguito di biodegradazione dell'atrastina (per azione di microrganismi presenti nel suolo e conseguente reazione dell'N-deetilazione).

La contemporanea presenza di queste due sostanze è stata rilevata, nel giugno del 1996, anche in alcuni Comuni del territorio della provincia di Pordenone (in particolare, Aviano, Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano), dalla locale Azienda per i servizi sanitari n. 6 « Friuli Occidentale ».

In base al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, il valore massimo ammissibile della concentrazione di « atrastina » e del suo metabolita « deetilatrastina » è di 0,1 microgrammi/litro.

I risultati delle analisi effettuate dalla stessa Azienda n. 6 su campioni di acqua potabile prelevati da pozzi privati e da acquedotti nel periodo giugno-luglio 1996, hanno evidenziato il superamento della concentrazione massima ammissibile in una misura variabile tra lo 0,10 e lo 0,60 microgrammi/litro.

Un unico campione di acqua, proveniente da un pozzo ubicato nel Comune di Maniago (PD), ha dato valori pari a 0,85 microgrammi/litro.

In particolare, il campionamento effettuato presso l'acquedotto di via San Daniele in Pordenone, alimentato da un pozzo tubolare della profondità di 40-60 metri dal piano campagna ed in grado di rifornire gli abitati della zona di Pordenone Nord, nonché di parte dei Comuni di Porcia e di Cordenons, ha permesso di rilevare che nel mese di luglio la concentrazione di atrazina e deetilatrachina ha superato i limiti di 0,1 microgrammi/litro.

In effetti, la concentrazione di deetilatrachina rilevata nei campioni analizzati in tale circostanza risultava variabile da 0,06 a 0,18 microgrammi per litro, ed a tale misura doveva essere aggiunta anche la concentrazione di atrazina, a sua volta variabile da zero a 0,03 microgrammi per litro.

Constatato il superamento del valore massimo ammissibile della concentrazione delle due sostanze, i Sindaci dei Comuni delle zone interessate dall'episodio hanno emesso le previste Ordinanze Sindacali di restrizione dell'uso dell'acqua, vietandone l'impiego potabile e per la preparazione di alimenti.

Nel contempo le stesse Amministrazioni comunali hanno provveduto alla distribuzione di serbatoi mobili per garantire adeguata erogazione di acqua potabile ai cittadini ivi residenti.

In particolare, per la soluzione del problema di approvvigionamento il Comune di Pordenone e la Direzione Regionale per la protezione civile hanno realizzato la terebrazione di un pozzo spia fino alla profondità di 396 metri dal piano campagna, al fine di ricercare falde acquifere idonee con cui poter in seguito alimentare l'acquedotto di via San Daniele.

Inoltre, per quanto riguarda le falde di maggior impiego per l'approvvigionamento autonomo di acqua da parte dei privati, d'intesa con i Comuni più interessati (Pordenone, Porcia, Cordenons, Fontanafredda, Zoppola, Fiume Veneto, Casarsa, Morsano, Chions, Cordovado) è stato effettuato un monitoraggio a campione allo scopo di raccogliere informazioni sull'eventuale stato di inquinamento delle acque utilizzate, compiendo analisi di potabilità sui singoli pozzi,

su richiesta di privati cittadini e con particolare riferimento alla presenza di erbicidi.

Allo stesso modo si è operato con i pozzi di approvvigionamento di comunità quali caserme e scuole.

In base ai dati pervenuti, alla data del 20 settembre 1996 in tutta la provincia di Pordenone erano stati analizzati 496 campioni d'acqua potabile contenuta nei pozzi, mentre per il controllo degli acquedotti dei Comuni ubicati nella stessa provincia i campioni esaminati risultavano 127.

È opportuno sottolineare, altresì, che fin dalle prime avvisaglie del fenomeno inquinante la Direzione regionale della Sanità, tramite i Dipartimenti ed i Presidi Multizonali di prevenzione dei locali Aziende per i Servizi Sanitari, ha costantemente seguito l'evolversi della situazione.

A tal fine, già nei primi giorni è stato attivato un apposito « gruppo di lavoro », di cui fanno parte rappresentanti delle Direzioni regionali di Sanità, Ambiente e protezione Civile, di organizzazioni ambientaliste e degli agricoltori, unitamente ad esperti delle Aziende per i servizi sanitari e dell'ERSA — Ente regionale per la promozione e lo sviluppo agricolo.

Inoltre, la stessa Direzione Regionale di Sanità non ha mancato di fornire a tutti i Sindaci della Regione Friuli-Venezia Giulia ed ai Direttori delle Aziende per i servizi sanitari dislocate nel territorio della stessa regione, le indicazioni comportamentali più idonee a fronteggiare la situazione e, nel contempo, ad evitare inutili disagi alla popolazione, pur salvaguardandone la salute.

In tale ambito è stata chiarita la portata dei provvedimenti restrittivi riguardanti l'impiego delle acque destinate al consumo umano, precisando che dev'essere in ogni caso evitato l'uso come bevanda, da sola od utilizzata nella preparazione domestica, artigianale od industriale di qualsiasi bevanda o vivanda, restandone consentito l'impiego invece, per le operazioni di sola cottura di pasta, riso, ortaggi, verdure e simili, evitando di utilizzare il brodo ottenuto, e per il lavaggio di verdura e frutta, in quanto il

quantitativo di acqua suscettibile, in tal caso, di venire assorbito dagli alimenti è minimo.

Non sussiste alcuna limitazione quando l'acqua viene utilizzata per l'igiene personale degli individui, per il lavaggio di stoviglie e di biancheria, l'innaffiatura di giardini ed orti, come pure per il lavaggio di qualsiasi superficie.

Al fine di acquisire elementi più approfonditi sul livello di pericolosità da attribuire al consumo di acque con concentrazioni di atrazina e desetilatrastina e sulla loro rilevanza tossicologica, le Autorità Sanitarie regionali, oltre ad aver affidato ad un gruppo di esperti dell'università di Udine l'incarico di valutare gli aspetti tossicologici dell'atrastina e dei suoi metaboliti, con particolare riguardo all'incidenza tossicologica ed alla farmacocinetica di tali sostanze nelle persone e negli animali, nonché agli effetti biochimici ed ai biomarkers, alla cancerogenesi, tossicologia cellulare e mutagenesi, hanno interpellato l'Istituto Superiore di Sanità.

L'Istituto ha inteso sottolineare che le informazioni al momento disponibili a riguardo della desetilatrastina sono molto limitate a causa della scarsità di dati presenti in letteratura.

Quanto all'atrastina, l'Istituto ha rimarcato che il limite di 0,1 microgrammi per litro di valore massimo ammissibile, appare ampiamente cautelativo, se solo si considera che le « Linee guida per la qualità delle acque destinate al consumo umano » delineate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1993, individuano in 2 microgrammi per litro la concentrazione massima ammissibile di questa sostanza.

Peraltro, le ordinanze sindacali emanate per vietare l'uso di acque per consumo umano in esito al superamento del limite dello 0,1 microgrammi per litro, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa, in linea con quella CE, tengono conto anche delle possibili azioni di altre sostanze tossiche, inconsapevolmente introdotte con alimenti e bevande ovvero legate ad altri fattori di inquinamento ambientale.

Il Ministro della sanità: Bindi.

REPETTO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la linea ferroviaria Genova-Milano è soggetta a frequenti ritardi a causa del traffico intenso che la caratterizza;

in diverse occasioni il Ministro competente ha annunciato l'intenzione di comprendere nel progetto « alta velocità » anche la suddetta tratta;

l'importanza del progetto di cui sopra non elimina le gravi carenze delle linee ferroviarie interne che collegano Genova con tutto il territorio ligure e che, in mancanza di un ammodernamento preliminare alla realizzazione dell'alta velocità renderebbe quest'ultima un investimento improduttivo e poco funzionale;

un ulteriore problema è rappresentato dalla tratta Genova-Livorno-Roma, in cui negli ultimi mesi del 1995 si sono verificati numerosi incidenti e deragliamenti;

i cittadini liguri lamentano la scarsa manutenzione e pulizia delle carrozze, l'obsolescenza del materiale rotabile, lo stato di abbandono di alcune stazioni nonché la mancanza di controlli sui convogli, unitamente ai frequenti ritardi;

a tutt'oggi, alle soglie del 2000, esistono in Liguria linee ferroviarie a binario unico, con la pericolosità ed i rallentamenti che ne derivano: per il raddoppio della tratta Genova-Ventimiglia, nonostante le tavole rotonde, i progetti ed altro, non si vedono risultati tangibili —:

se risponda al vero che per il percorso tra S. Lorenzo ed Ospedaletti (circa 24 chilometri) si prevede che i lavori di realizzazione del raddoppio finiscano entro due anni, mentre per il percorso Finale Ligure-San Lorenzo (circa 50 chilometri) ancora non esista, nemmeno su carta, alcun progetto esecutivo;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di garantire ai cittadini della regione Liguria un servizio sicuro ed efficiente, la cui mancanza si ripercuote necessariamente e negativa-

mente anche sul turismo regionale, risorsa importante per il territorio. (4-02067)

RISPOSTA. — *Il programma degli investimenti inserito nel Contratto di Programma 1994-2000 sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e le FS S.p.A. il 25 marzo 1996, prevede per la linea Genova-Ventimiglia i finanziamenti necessari al completamento del raddoppio nel tratto S. Lorenzo a Mare-Ospedaletti, nonché quelli per la prosecuzione della progettazione del tratto in variante Finale-Andora-S. Lorenzo.*

La realizzazione del raddoppio di quest'ultimo tratto stimata in circa 1.700 miliardi di lire, è prevista, nello stesso Contratto di Programma, a carico degli stanziamenti che saranno assegnati alle FS S.p.A. con le future leggi finanziarie.

A tale proposito si evidenzia che la legge 550/95, finanziaria 1996, prevede, in aggiunta agli stanziamenti già disponibili di cui al citato Contratto di Programma, un ulteriore finanziamento per la prosecuzione del programma di ammodernamento delle ferrovie, destinandone una quota non inferiore al 25 per cento alle trasversali ed all'intermodalità. Con tali risorse è previsto il completamento della progettazione esecutiva per l'intero raddoppio della linea in questione e la realizzazione di un'ulteriore fase funzionale, ovviamente nei limiti delle risorse che potranno essere destinate a tale scopo alla direttrice Genova-Ventimiglia.

Il dettaglio degli ulteriori interventi da realizzare a carico di quest'ultima disponibilità, attualmente in fase di definizione con la Società F.S., sarà sottoposto all'esame del CIPE ed al parere delle Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda lo sviluppo temporale delle attività per il completamento del raddoppio in corso della tratta S. Lorenzo a Mare-Ospedaletti le F.S. prevedono possa essere attivata nell'aprile 1999.

La linea Genova-La Spezia è costantemente interessata da importanti lavori di manutenzione; in particolare nel 1996 sono stati destinati fondi per interventi di ma-

nutenzione ordinaria e consistenti essenzialmente in lavori all'armamento ed agli impianti tecnologici.

Circa la puntualità dei treni del trasporto locale, le F.S. riferiscono che nel corrente anno sulla direttrice Genova-La Spezia si è registrato un miglioramento, nonostante i lavori in corso, con indici del 75,19 e del 94,37 di treni arrivati nelle fasce 0-5' e 0-15'. Per la direttrice Genova-Tortona-Milano si è registrato un miglioramento nello scorso mese di giugno, con un indice percentuale dell'86,63 nella fascia 0-5', ridottosi all'82,13 a luglio a causa di rallentamenti attivati nella tratta Ronco Scrivia-Arquata Scrivia o di lente corse che si verificano principalmente nel flusso dispari in direzione Milano-Genova.

In merito alla pulizia del materiale rotabile, le F.S. S.p.A. informano che oltre ad affidare tali operazioni ad imprese specializzate, viene seguito, con un continuo monitoraggio, anche l'andamento della qualità finale. Per le imprese che non rispettano gli obblighi sono previste sanzioni fino alla rescissione del contratto. Può peraltro verificarsi che, in seguito alla frequenza con cui viene utilizzato il materiale rotabile, lo stesso si presenti in condizioni non ottimali. Sul problema la Società ha comunque attivato le proprie strutture regionali.

Infine, per quanto concerne le problematiche relative alle stazioni impresenziate, la struttura locale interessata è attivata per gestire al meglio l'offerta di servizi in relazione alle esigenze della clientela. Tra l'altro le F.S. hanno già avviato incontri con varie realtà sociali e commerciali finalizzati alla riutilizzazione dei locali dismessi per garantire una serie di servizi utili alla clientela.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

le Ferrovie dello Stato, in previsione della maggiore affluenza di viaggiatori diretti alle località balneari della costa tirrenica meridionale, hanno istituito un

nuovo servizio a partire dal 16 luglio 1996, consistente in un collegamento giornaliero diurno Roma-Reggio Calabria e viceversa, con fermate a Salerno, Pisciotta, Sapri, Praia a mare, Diamante, Paola, Amantea, Lamezia Terme, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria Lido, iniziativa che si condivide e si apprezza;

tale treno attraversa la provincia di Vibo Valentia, nella quale vi sono alcune fra le più affermate e frequentate località balneari turistiche dell'intera Calabria, come ad esempio Pizzo, Vibo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Ricadi, Ioppolo, Nicotera;

tali località potrebbero essere servite anche da una sola fermata, quella di Vibo Pizzo, stazione del capoluogo della provincia di Vibo Valentia intermedia fra Lamezia Terme e Rosarno;

appare paradossale che per gli obiettivi per cui viene istituita la corsa venga esclusa non solo l'intera provincia di Vibo Valentia, ma anche la più importante concentrazione calabrese di complessi turistici —:

quali siano i motivi di tale scelta e se non si ritenga di dover intervenire urgentemente per disporre che il suddetto treno effettui almeno la fermata di Vibo-Pizzo, e ciò al fine di servire la più importante realtà turistica della Calabria. (4-02214)

RISPOSTA. — *La Società F.S. S.p.A. riferisce che la fermata nella stazione di Vibo Valentia-Pizzo per i treni 9590 e 9591 non è stata disposta in quanto nella stessa stazione fermano tutti i treni intercity che effettuano il collegamento Roma con la Calabria nella fascia pomeridiana e la Calabria con la Capitale al mattino.*

L'assegnazione della fermata a Vibo Valentia-Pizzo della nuova relazione, attivata durante l'estate e prevista in un orario intermedio rispetto agli intercity già esistenti, avrebbe costituito un doppione, con l'allungamento dei tempi di percorrenza complessivi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

ROTUNDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

quali criteri siano alla base della discutibile ristrutturazione effettuata agli uffici postali di Lecce centro, ed in particolare quali motivazioni giustifichino la vera e propria rimozione della dirigente di esercizio Teresa Martina, nata a Lecce l'11 aprile 1940, dalle funzioni di applicata al master;

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché tale ingiustificata scelta sia rivista, tenendo conto innanzitutto della professionalità del personale, che va riconosciuta e valorizzata e non penalizzata come nel caso della signora Martina, che, nonostante avesse ricoperto con merito, unanimamente riconosciuto, la funzione di applicata al master ed avesse svolto per lungo tempo mansioni superiori, è stata arbitrariamente sostituita. (4-03521)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che l'agenzia postale di Lecce centro è stata recentemente interessata da un piano di riorganizzazione dei servizi al fine di conseguire un più razionale ed efficiente utilizzo delle strutture e delle risorse umane, volto a migliorare la qualità dei servizi resi.*

Nell'ambito di tale ristrutturazione la dipendente Martina Teresa è stata riapplicata al settore bancoposta con mansioni adeguate al proprio livello professionale; la dipendente in questione, al pari di altre unità, viene frequentemente chiamata a svolgere servizio anche al Master, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PAOLO RUBINO, ANGELICI e MALAGNINO. — *Al ministro dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio dei comuni di Massafra e Palagiano, in provincia di Taranto, ogni

anno nei mesi estivi in località Marina di Chiatona si evidenzia con sempre maggiore urgenza la necessità di costruire un sottopassaggio che riduca i gravi disagi per migliaia di persone che si recano nella nota località balneare e per gli abitanti dello stesso centro turistico;

a causa di frequentissime chiusure del passaggio a livello e di una assai precaria viabilità urbana, si è costretti a lunghissime e defatiganti file di automezzi, con ingorghi impressionanti e pericolosi;

tali condizioni di precarietà determinano drammatici problemi di sicurezza per l'incolumità fisica di tantissime persone che attraversano il passaggio a livello (in molti casi le macchine sono rimaste intrappolate tra i binari) e grave pregiudizio per lo sviluppo di tutte le potenzialità turistiche della zona;

per questa importantissima opera pubblica, non si vede alcuna attenzione da parte dell'ente ferrovie dello Stato, incurante di una situazione che si sta facendo sempre più preoccupante, tanto da far temere problemi di ordine pubblico —:

se non ritenga urgente e indifferibile intraprendere idonee iniziative presso le ferrovie dello Stato per sollecitare la rapida costruzione di un sottovia a Marina di Chiatona, al fine di eliminare i pericoli per le famiglie che si recano al mare e le strozzature che impediscono lo sviluppo integrale del turismo. (4-01581)

RISPOSTA. — *Per ovviare ai disagi cui sono soggetti gli abitanti del centro turistico di Marina di Chiatona a causa del passaggio a livello sito al Km. 16,096 della tratta Taranto-Metaponto, la Società F.S. S.p.A. ha già avviato l'iter amministrativo per la costruzione di un sottovia, grazie al quale verrà eliminato il passaggio a livello in questione e, di conseguenza, risolti gli inconvenienti lamentati.*

Se le procedure amministrative in questione (autorizzazioni comunali) verranno

definite in tempi brevi, le F.S. prevedono il completamento dell'opera entro il prossimo anno.

Peraltro i Sindaci dei comuni di Massacra e Palagiano, interessati al rilascio delle concessioni, sono già stati sollecitati in merito dal Prefetto in data 8 luglio 1996.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni la gestione immobili dell'Inail sta facendo recapitare ai propri inquilini degli avvisi di pagamento relativi agli oneri accessori pregressi, per gli anni 1982/1991;

l'ammontare complessivo del credito avanzato dall'Inail corrisponderebbe a circa tredici miliardi e riguarderebbe la quasi totalità degli inquilini degli stabili di proprietà dell'ente;

si tratta, come è facile intuire, di cifre piuttosto elevate, che inciderebbero in modo evidente sul bilancio delle singole famiglie interessate;

l'ente interessato si giustifica sostenendo che tale provvedimento trova origine nei rilievi mossi dalla magistratura e dalla Corte dei conti, con chiaro riferimento alla discutibile gestione che ha caratterizzato gli anni in oggetto;

l'ente suddetto « dimentica » — e, se rispondenti al vero i citati rilievi, sembrano dimenticarlo anche la magistratura e la Corte dei conti — che la normativa vigente prevede che tali crediti cadano in prescrizione dopo due anni;

l'interrogante pertanto è portato a chiedersi se non vi siano i presupposti per un illecito amministrativo avallato, almeno così sembrerebbe, da altri poteri dello Stato, abitualmente preposti alla attuazione della normativa vigente ed alla tutela dei cittadini e dei loro interessi —:

se non ritengano l'accaduto gravemente arbitrario ed a danno dei cittadini,

i quali, evidentemente, non debbono essere chiamati a pagare, non solo in senso stretto ma anche metaforico, dei gravissimi errori degli uffici preposti alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Inail;

se non ritengano necessario un intervento teso a fare chiarezza sull'accaduto, ma soprattutto a far sì che si riconosca il valore e gli effetti della normativa vigente. (4-02492)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le prende spunto dalle comunicazioni notificate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai conduttori degli immobili di proprietà dell'Ente con le quali sono stati fatti recapitare gli avvisi di pagamento relativi agli oneri accessori pregressi, per gli anni 1982/1991, per rivolgere una serie di rilievi critici all'attività posta in essere dall'Ente in parola. Gli Uffici interessati hanno fornito i seguenti elementi di informazione.*

In via preliminare appare utile precisare che nel rapporto di locazione disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 («equo canone»), per oneri accessori si intendono quelle spese relative a servizi vari (pulizia locali comuni, ascensore, acqua, energia elettrica, portierato, giardinaggio ecc.) che il proprietario è tenuto a fornire al conduttore e che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della suddetta legge, salvo patto contrario, ripete dallo stesso.

Le disposizioni richiamate prevedono una serie di situazioni passive ed attive nei confronti del locatario consistenti, rispettivamente, nell'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri entro due mesi dalla richiesta e nel diritto di ottenere indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese sostenute dal locatore.

Ciò premesso, l'Istituto ha reso noto che, in sede di applicazione della legge c.d. sull'«equo canone», relativamente ai rapporti di locazione degli immobili di proprietà ed in attesa di calcolare i conguagli delle spese sostenute e di ripartirle secondo le varie

tabelle millesimali, ha richiesto ai conduttori un acconto mensile pari al 10 per cento del canone di locazione.

Il ritardo con il quale si è proceduto al computo dei conguagli dovuti dai locatari per gli oneri accessori è stato addebitato dall'Ente a motivi di vario ordine tra i quali, non ultimi, la accresciuta consistenza del patrimonio da gestire che, è stato oggetto di forte incremento proprio negli anni '80, nonché l'introduzione di procedure informatizzate che ha, inevitabilmente, presentato iniziali difficoltà applicative.

La quantificazione degli oneri in argomento è stata effettuata a cura di un apposito Gruppo di lavoro e la richiesta dei conguagli agli inquilini è scaturita da autonoma decisione dell'Ente e non a seguito di rilievo della Corte dei conti come segnalato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare.

La richiesta dei conguagli per gli anni 1982/1991 è relativa a servizi già da tempo erogati e, come già evidenziato, per tali servizi gli inquilini hanno versato un acconto in attesa che venisse notificato l'importo definitivo: i conduttori, pertanto, erano stati messi a conoscenza del fatto che si trattava di prestazioni il cui onere era coperto solo in parte.

La struttura preposta alla gestione del patrimonio immobiliare di Roma, inoltre, ha provveduto ad informare periodicamente i conduttori della provvisorietà delle richieste di somme riservandosi di effettuare le operazioni di conguaglio una volta quantificate le somme interamente dovute.

L'Istituto ha reso noto che, in base alle risultanze dei consuntivi, la cifra complessiva da recuperare ammonta a lire 11.379.379.403 e riguarda un numero di inquilini pari a circa 5.797. In particolare, a 2.286 di questi è stata richiesta una somma entro il milione a 3.088 una somma che va da 1.000.000 a 5 milioni.

Le somme superiori a tali importi sono correlate a rapporti locativi aventi ad oggetto immobili di pregio, assoggettati, fino ad epoca recente, al cosiddetto «equo canone». Su tali cifre è stato conteggiato l'acconto del 10 per cento di cui si è fatto cenno.

In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione in materia di diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori, l'Ente ha esplicitato le ragioni che sostengono la propria azione.

In particolare, è stato richiamato un indirizzo della magistratura di legittimità (Cassazione, 27 novembre 1989, n. 5160) in tema di condominio, alla stregua del quale tale decorrenza coinciderebbe con la data in cui viene comunicata all'inquilino, a mezzo di raccomandata, la distinta con la ripartizione degli oneri il cui pagamento è stato, quanto al titolo, accettato dall'inquilino stesso attraverso il pagamento di acconti.

Per il versamento degli importi richiesti l'Istituto ha individuato una procedura che prevede la fissazione di un termine di sei mesi per l'adempimento senza applicazione di interessi. È stata stabilita, anche, la possibilità di rateizzare il pagamento oltre i sei mesi con un numero di rate non superiore a 60 e di importo non inferiore a lire 100.000 mensili; in tal caso è prevista la decorrenza di interessi legali (trattasi di interessi sulla rateizzazione e non su somme maturate in anni precedenti).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SAVARESE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

con l'avvicinarsi dell'estate, le ferrovie dello Stato hanno proceduto al cambiamento degli orari della linea Nettuno-Roma, sopprimendo numerose corse —:

quali provvedimenti intenda assumere per mutare l'attuale situazione di disagio per i moltissimi pendolari che ogni mattina si servono del treno per recarsi a lavorare a Roma;

se reputi corretto che all'eliminazione delle suddette corse abbia fatto da contraltare l'aumento delle tariffe;

se consideri degno di un Paese civile che per percorrere i 55 chilometri che separano Nettuno da Roma necessitino due ore di viaggio;

se consideri utile per le località del litorale, che nei mesi estivi triplicano il volume degli affari, vedersi ridotte in questo modo le possibilità di sfruttare il turismo;

quali provvedimenti intenda assumere per procedere ad un ammodernamento della linea ferroviaria, che per un lungo tratto comprende un solo binario dando così origine a ritardi e rallentamenti. (4-02086)

RISPOSTA. — *L'offerta di servizi ferroviari sulla linea Roma-Nettuno prevista nel passato orario estivo 1996 è stata quantitativamente pari a quella dell'orario invernale precedente e non risulta siano stati introdotti aumenti delle tariffe dal 1° dicembre 1994.*

I tempi di percorrenza sono mediamente di circa 60' per percorrere i 60 Km dell'intera linea Roma-Nettuno, tenendo conto che la tratta di 26 Km tra Nettuno e Campoleone è a binario unico e quindi la circolazione dei treni subisce dei rallentamenti per gli incroci nelle stazioni fra treni provenienti da opposte direzioni.

La tratta di 34 Km fra Roma e Campoleone è inoltre interessata dal traffico regionale, interregionale, viaggiatori e merci a lunga percorrenza della linea Roma-Napoli; una necessaria separazione per correnti e tipologie di traffico potrà attuarsi solo con il completamento della nuova linea ad alta velocità fra Roma e Napoli, con indubbi benefici per il traffico interregionale, regionale e metropolitano.

In considerazione di tali difficoltà, per migliorare la qualità del servizio con particolare riferimento alle esigenze dei viaggiatori pendolari è stato introdotto un parziale cadenzamento in alcune fasce orarie, in accordo con i comitati dei pendolari.

La direzione regionale del Lazio è comunque costantemente impegnata a ricercare ulteriori soluzioni utili al miglioramento della qualità di esercizio della linea Roma-Nettuno.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il Nas dei carabinieri il 23 agosto 1993 ha compiuto un sopralluogo negli ambulatori del servizio assistenza tossicodipendenti (Sert) di Nettuno e, rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, ha diffidato la competente Usl a provvedere al trasferimento del servizio in altra sede;

il dottor De Carolis, direttore generale della Usl Roma H, competente in materia, ha esercitato pressioni perché la suddetta sede fosse ubicata in viale Severiano, a Nettuno, e a tale scopo sono stati iniziati lavori di ristrutturazione del poliambulatorio ivi situato, per complessivi 230 milioni;

detto poliambulatorio sorge proprio di fronte alla scuola elementare di viale Severiano;

la direzione didattica dell'istituto ed i genitori si sono immediatamente mobilitati contro tale decisione mediante raccolta di firme;

identiche proteste sono state avanzate dagli abitanti della zona circostante, denominata « Sacro Cuore »;

la Giunta comunale di Anzio, con atto 771 del 14 ottobre 1994, ha deliberato l'approvazione di un progetto per i lavori di costruzione di un edificio prefabbricato da destinare al servizio Sert, ubicato nell'area prospiciente l'ospedale polispecializzato di Anzio, comportante una spesa di 275 milioni;

la delibera della giunta di Anzio non ha avuto seguito e si è preferito continuare nella ristrutturazione del poliambulatorio viale Severiano, anche a seguito delle già citate pressioni compiute dal dottor De Carolis —

se non ritenga quantomeno inopportuno consentire il continuo passaggio di tossicodipendenti davanti ad una scuola elementare;

se non ritenga più che giustificate le proteste della cittadinanza di Nettuno;

se non ritenga più pratico dare seguito alla delibera della giunta di Anzio, anche in considerazione del fatto che la differenza di spesa è minima;

se non ritenga, infine, di dover chiedere conto delle suddette pressioni esercitate dal direttore generale della Usl di Roma H. (4-02236)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare summenzionato, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla base degli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del governo alla Regione Lazio.*

Si è appreso, sulla base delle notizie fornite al riguardo dal Direttore generale della Azienda U.s.l. Roma H, che le procedure, tempestivamente avviate dalla precedente Amministrazione, atte a rendere la struttura (sede dell'ambulatorio dell'ex C.P.A., sita in Viale Mencacci ad Anzio) idonea all'accoglimento del SERT, hanno incontrato ostacoli tali da provocare l'interruzione dei lavori di ristrutturazione.

Solo di recente, per intervento della nuova Amministrazione Comunale, i lavori sono potuti riprendere e, allo stato attuale, si possono ritenere quasi ultimati.

Frattanto, per garantire la continuità del Servizio e nell'impossibilità obiettiva di acquisire in loco un'ubicazione migliore, la sede del SERT è stata temporaneamente trasferita a Nettuno, presso il palazzo ex Divina provvidenza.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SCALIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

le competenti commissioni del Parlamento stanno esaminando un disegno di legge avente come oggetto una delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia ed il nuovo ordinamento del ministero di grazia e giustizia;

nel frattempo sembra che il ministero di grazia e giustizia stia procedendo alla soppressione di numerose sezioni staccate di preture circondariali. In alcuni casi, in particolar modo quando trattasi di territori con caratteristiche o problematiche particolari, ciò potrebbe determinare, oltre a veri e propri disservizi, anche la « fuga » dell'amministrazione giudiziaria, questo lasciando campo libero ad eventuali fenomeni di illegalità, anche criminosa;

tra le locali sezioni staccate di pretura che dovrebbero essere sopprese figura quella di Acri (CS), sezione staccata della pretura circondariale di Cosenza, operativa da diversi decenni;

il territorio di Acri, paese montano con oltre venticinquemila abitanti, è tutelato nel mantenimento dei servizi pubblici esistenti dall'articolo 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e presenta enormi difficoltà legate alla viabilità, sia per l'estensione territoriale (199 chilometri quadrati, tra le più grandi d'Italia), sia per la posizione geografica, sia ancora per l'ubicazione delle numerose frazioni, che distano dal capoluogo (Cosenza) circa sessanta chilometri e molte volte non sono servite da servizi di trasporto pubblico;

dalla soppressione della suddetta pretura, il cui territorio di competenza comprende anche il comune di Bisignano, con una popolazione complessiva superiore ai quarantamila abitanti, deriverebbero enormi disagi ad un elevato numero di utenti ed operatori della giustizia, per le particolari condizioni orografiche di questo territorio ed il pessimo stato della viabilità, essendo difficile raggiungere in tempi brevi Cosenza, sede di pretura circondariale;

ad Acri, già sede di comunità montana, dell'Ufficio delle imposte, dell'Ufficio del registro e di sede dell'Inps, sta per essere aperto un distaccamento della Guardia di finanza;

la pretura di Acri è una delle più vecchie della provincia di Cosenza e anche sotto questo aspetto, la minacciata sop-

pressione appare ingiusta ed inopportuna oltre che antieconomica per gli oltre sessanta professionisti che operano in prevalenza dinanzi alla pretura di Acri;

la soppressione della suddetta sede aggraverebbe pesantemente e con effetti del tutto negativi la già precaria condizione dei processi sia civili che penali; attualmente la Pretura di Acri riesce a garantire, rispetto ai grossi centri in cui si concentra un notevole contenzioso, tempi di definizione dei giudizi alquanto snelli ed accettabili; diversamente, questo contenzioso andrebbe ad aggiungersi al grosso carico di giudizi pendenti presso la pretura del capoluogo, compromettendo ancora di più i tempi per ottenere giustizia;

il consiglio comunale di Acri ha da tempo manifestato, agli organi competenti, tutte le preoccupazioni derivanti da questa probabile soppressione e ha chiesto nello stesso tempo un potenziamento delle strutture deputate a garantire l'amministrazione della giustizia —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano di dover considerare, nella ridefinizione dei servizi della giustizia, le problematiche specifiche e i possibili risvolti insiti nella soppressione di alcune sezioni staccate di Pretura;

se nella prevista riorganizzazione dei servizi della giustizia abbia tenuto conto delle vere problematiche ed esigenze dei cittadini del Mezzogiorno, e in particolar modo di quelli che vivono in territori ove i fenomeni criminali rappresentano una minaccia reale, anche se momentaneamente sotto controllo. (4-05248)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Acri che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esi-

genza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Acri.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costi-

tuisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCOZZARI e PISCITELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, a causa della mancata reiterazione di un decreto-legge, la costruzione dell'aula bunker del carcere di San Giuliano (Trapani) non sarà effettuata;

tutto ciò avviene proprio mentre a Trapani si stanno incardinando numerosi e delicati processi, che vedranno imputati centinaia di mafiosi della zona —

quali iniziative intenda assumere il Governo in considerazione del fatto che il tribunale di Trapani è stato definito dai componenti del Csm una sorta di « colabrodo ».

(4-04861)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, è stato convertito con la legge n. 579 del 15 novembre 1996.

Si confida — pertanto — che non abbiano a verificarsi le difficoltà temute per quanto attiene alla costruzione dell'aula d'udienza nella Casa Circondariale di Trapani.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

STORACE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in seguito all'emanazione della carta dei servizi pubblici, nel 1994 alcuni uffici hanno avviato una revisione della propria

organizzazione interna, dando avvio tra l'altro alla modifica dell'orario di apertura degli sportelli, che assume una rilevanza particolare come elemento di qualificazione dell'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza;

l'indagine multiscopo del 1995 consente di analizzare il livello di conoscenza e l'opinione dei cittadini in merito all'apertura al pubblico degli uffici postali;

secondo tale ricerca, le modifiche apportate agli orari di apertura degli uffici postali hanno trovato favorevole riscontro tra i cittadini, soprattutto nei centri delle aree di grande urbanizzazione;

rendere accessibile un servizio ai cittadini significa non solo garantire orari adeguati per la popolazione, ma anche snellire le procedure ed eliminare le file;

i due aspetti sono evidentemente intimamente connessi, visto che un'apertura degli sportelli in più fasce orarie può favorire una migliore distribuzione dell'utenza nell'arco della giornata;

a Roma, nel quartiere Trionfale, e precisamente in via Rialto, è stato chiuso l'ufficio postale Roma 19, dopo un preavviso di sole ventiquattro ore —

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

per quali motivi sia stato chiuso l'ufficio postale Roma 19 in via Rialto;

se non ritenga necessario ed urgente intervenire al fine di porre allo studio interventi per risolvere il grave problema dei numerosi utenti, soprattutto anziani e donne, che sono stati costretti, dopo la chiusura dell'ufficio postale di Roma 19, a dirigersi in altri uffici provocando in tal modo delle file con i relativi tempi lunghi di attesa;

se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per assicurare un ade-

guato servizio in tale zona, ormai sprovvista del suo ufficio postale;

se la chiusura dell'ufficio postale di Roma 19 abbia prodotto degli inconvenienti agli utenti della zona e se gli organi preposti del ministero abbiano preventivamente valutato i vari disagi causati da tale decisione. (4-02798)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che i locali in cui è alloggiato l'ufficio postale di Roma 19 sono risultati, a seguito di un sopralluogo effettuato dal servizio di prevenzione, non conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza sul lavoro.*

Stesso esito negativo ha avuto il controllo eseguito dalla unità sanitaria locale competente territorialmente (RME) che, nel corso di una visita effettuata il 30 luglio 1996, ha confermato la inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell'agenzia in parola, stabilendo un termine di 30 giorni entro cui provvedere alla eliminazione delle irregolarità.

Considerato, tuttavia, che gli Interventi necessari sarebbero stati particolarmente onerosi dal punto di vista economico — e, comunque, tali da non poter essere eseguiti in tempi così ristretti, la filiale EPI di Roma ha ritenuto opportuno trasferire l'agenzia postale di Roma 19 in quella di Roma 50 ubicata in Piazza delle Medaglie d'oro n. 46.

Il medesimo Ente, consapevole dei disagi derivati all'utenza in conseguenza dello spostamento in parola, ha intensificato le ricerche per il reperimento di una nuova sede che è stata individuata in alcuni locali siti in via XXV aprile; tale sistemazione appare soddisfacente sotto diversi aspetti in quanto i locali in parola sono posti all'uscita del nuovo tronco della metropolitana, adiacenti ad un istituto di credito, in buone condizioni e con una superficie di circa 200 mq, (contro i 120 mq. dell'ufficio precedente) tale da consentire una adeguata sistemazione dei servizi.

Non appena verranno espletate le formalità per il perfezionamento del contratto di locazione e saranno terminati i lavori di adeguamento, pertanto, si provvederà al trasferimento dell'agenzia in parola presso la nuova sede, cosa che il ripetuto Ente ritiene possa avvenire entro il primo semestre del 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STORACE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

dopo cinquant'anni di oblio il genocidio delle foibe è approdato in RAI;

gli italiani, grazie a TG2 Dossier di venerdì 6 settembre 1996, in seconda serata, sono riusciti a conoscere una tragedia assolutamente ignota alla maggior parte dei nostri connazionali;

dalla trasmissione è stata letteralmente « tranciata » l'intervista a Luigi Papo, vice presidente dell'Unione istriana, scrittore e storico che ha dedicato la vita a ricostruire fin nei dettagli la vicenda delle foibe, fino a censirne ad una ad una le vittime;

Papo aveva rilasciato ad uno degli autori, Roberto Olla, una lunga e documentata intervista nella quale tra l'altro parlava di oltre diecimila italiani assassinati dai titini;

l'argomento era introdotto, nel montaggio televisivo, da una specifica domanda in proposito: « ma quante sono le vittime delle foibe? »;

i telespettatori non hanno potuto però ascoltare la risposta: infatti al posto di Papo è comparso il giornalista Michele Cucuzza, che ha parlato di tutt'altro, e di Papo si è persa ogni traccia;

la cancellazione della voce degli istriani non è stato l'unico « incidente » che ha turbato la trasmissione: in tutta l'Emilia Romagna, singolarmente, proprio in coin-

cidenza con il TG2 Dossier, il segnale del secondo canale è stato disturbato da un ronzio che ha disturbato l'audio ed ha cancellato le immagini con una sorta di « effetto pioggia »;

oltre duecento sono state le telefonate di protesta che hanno mandato in tilt i centralini della televisione pubblica, mentre qualcuno ha anche avvisato la polizia e i carabinieri;

la RAI ha risposto, a chi ha telefonato, che la causa era da attribuire ad un calo di tensione;

un analogo caso di calo di tensione si era verificato nell'unica altra occasione in cui su Rai tre era andato in onda un servizio sulle foibe, cioè il 25 aprile del 1995, alle 11.00, e proprio in un'altra zona calda, la provincia di Gorizia —:

se corrisponda a verità quanto sopra esposto e, in caso positivo, se non ritenga opportuno « sensibilizzare » i vertici RAI sull'accaduto;

se non esistano i requisiti necessari e sufficienti per aprire un'inchiesta sulla vicenda sopra descritta;

se esistano solo motivi tecnici per il calo di tensione e dell'effetto pioggia verificatesi oppure esistono dei motivi politici. (4-03335)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che esigenze legate al tempo a disposizione per trasmettere filmati ed interventi, hanno indotto a non mandare in onda, nel corso del servizio dedicato alle foibe del 6 settembre 1996, l'intervista al vice presidente dell'Unione istriana, prof.

Luigi Papo, atteso che tale testimonianza non è apparsa determinante per l'economia e le comprensioni dell'evento narrato dal programma in parola; di tale decisione il prof. Papo era stato doverosamente informato prima della messa in onda della trasmissione.

Per quanto attiene al numero delle vittime delle foibe la medesima concessionaria ha comunicato che in apertura del servizio — e quindi con grande rilievo ed incisività — sono state fornite precise indicazioni in proposito, con queste parole: « brandelli di ossa, che nessuno ha raccolto, di chissà quanti morti, sono queste le foibe, 50 anni dopo. Gli italiani uccisi così, tra il '43 e il '47, dall'esercito jugoslavo, sono migliaia e migliaia, forse diecimila, ma chissà se si saprà mai la cifra esatta.. ».

Nel sottolineare come il programma sulle foibe ha avuto ampi riconoscimenti ed apprezzamenti per la sua completezza e per il contributo dato per una migliore e più approfondita conoscenza di una pagina così drammatica della nostra storia, ha significato di ritenere probabile la preparazione di altre trasmissioni sullo stesso tema, nel corso delle quali potrà essere utilizzata la stessa testimonianza del prof. Papo, ovvero potrà essere effettuata una nuova intervista.

In merito al problema della cattiva ricezione del programma in questione in alcune zone dell'Emilia-Romagna la RAI ha precisato che l'inconveniente è da attribuire ad un anomalo calo di tensione, verificatosi tra le ore 22.44 e le ore 23.35, ad un ponte radio situato nel centro trasmittente di Monte Canale, il che ha reso evidente la presenza dei disturbi video e audio dovuti all'esistenza di un'emittente privata (Rete 7) sullo spettro di frequenze assegnato alla RAI.

La ripetuta società concessionaria, nel far presente che il disturbo ha interessato i due impianti ripetitori di Piane di Mocogno e di Colle Barbiano che ricevono i segnali dal citato ponte radio, ha riferito che il primo dei due impianti serve alcune zone delle province di Modena e Reggio Emilia, il secondo serve la città di Bologna e zone limitrofe, località in cui la ricezione è tor-

nata normale con la fine dell'anomalia al ponte radio.

Quanto al disturbo verificatosi nella zona di Gorizia il 25 aprile 1996, infine, la RAI ha comunicato che in quella data il ripetitore di S. Michele, sprovvisto di alimentazione di emergenza, è rimasto inattivo dalle ore 10 alle 15 per mancanza di energia elettrica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TREMAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sono state presentate interrogazioni e sono state fatte pubbliche dichiarazioni, anche da parte del sottoscritto, denunciando il comportamento scorretto del pubblico ministero dottor Fabio Salamone nella istruttoria da lui compiuta nei confronti del dottor Di Pietro, nelle sue prese di posizione, nelle sue richieste e nei suoi commenti alle sentenze di assoluzione che sono conseguiti alle sue domande di rinvio a giudizio nei confronti dello stesso Di Pietro. Era stato chiesto, tra l'altro, il trasferimento da Brescia del citato pubblico ministero, ma non si è avuta alcuna notizia, a tal proposito, né da parte del Ministro di grazia e giustizia, che non ha risposto alle interrogazioni parlamentari, né da parte del Consiglio superiore della magistratura;

la situazione così come è, appare molto grave, perché il coinvolgimento del dottor Fabio Salmone con le pesanti vicende giudiziarie del fratello Filippo, condannato con due patteggiamenti a oltre due anni di galera, anche per associazione a delinquere, aveva determinato delle denunce da parte della magistratura di Agrigento senza che il pubblico ministero avesse tratto conclusioni doverose di astenersi sul caso Di Pietro;

infatti, trasferito su richiesta alla procura di Brescia, egli ha voluto ignorare le importanti iniziative giudiziarie e di inda-

gine operate dallo stesso Di Pietro nei confronti del fratello e, quasi procedesse con insolito accanimento, faziosità e spirito persecutorio, non ha voluto astenersi nella procedura contro l'ex giudice Di Pietro e, a parere dell'interrogante, ha dimostrato nei fatti e nelle parole, di volersi « vendicare », di quanto aveva fatto Di Pietro contro il proprio fratello, agendo, Di Pietro, secondo giustizia;

il fatto nuovo nasce dalla denuncia fatta dal dottor Di Pietro, inviata al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia in data 22 aprile 1996, molto circostanziata, con parecchi allegati di documentazione predisposti contro il dottor Salamone, nei termini seguenti: sulla questione dell'astensione, e con una nota di cronaca circa il trasferimento del dottor Salamone a Brescia Di Pietro ripercorre la vicenda circa i fatti per i quali è stato incriminato e condannato Filippo Salamone, con tutti i dettagli, le implicazioni e i personaggi legati alla politica e alla mafia, circostanziando persino le fonti di prova contro Filippo Salamone e, cosa assai rilevante, i riscontri dell'attività istruttoria svolta da Di Pietro contro Filippo Salamone. Vi sono riferimenti specifici, attraverso diversi interrogatori, e viene accennata la relazione del collegio inquirente di Palermo e il richiamo alle attività della procura di Milano. In tale documento, per illustrare la responsabilità penale di Filippo Salamone e di altri indagati, il Collegio ha espressamente fatto riferimento ad attività istruttorie effettuate dalla procura di Milano e, significativamente, a interrogatori di co-indagati effettuati personalmente dal dottor Di Pietro e la collaborazione di quest'ultimo ai procedimenti penali aperti dalle Procure di Palermo e di Caltanissetta, coincidenti a fatti di cui è parte indagata Filippo Salamone. Nella stessa denuncia fatta dal dottor Di Pietro, vi è una lettera inviata il 18 novembre 1993 indirizzata al procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Micciché, dai sostituti procuratori Pollidori, Albertini, Dambroso e Miceli, in cui si evidenzia la incredibile situazione che si è creata per le procedure contro l'imprenditore Filippo

Salamone e il dottor Fabio Salamone che svolgeva le funzioni di direzione dell'ufficio del GIP. In questa lettera, che trascriviamo, si volevano colpire le pesanti forti anomalie che, data la presenza del dottor Fabio Salamone, impedivano alla giustizia di fare il suo corso e mi si richiedeva una definitiva chiarezza nel caso: « A seguito di ripetuti incontri avuti circa i procedimenti penali pendenti presso questo ufficio, relativi ad appalti pubblici, che vedono in diversi procedimenti, quale indagato in concorso con personaggi vari del mondo politico-economico-amministrativo, l'imprenditore Filippo Salamone, fratello del dottor Fabio Salamone, magistrato in servizio presso questo Tribunale, che svolge le funzioni di giudice presso l'ufficio del GIP di cui ha la direzione, è emersa una situazione di obiettiva difficoltà nello svolgimento delle indagini per il loro compimento, l'intervento e la conoscenza degli atti da parte dell'ufficio del GIP. Dai predetti incontri è altresì emerso che il problema si pone in tutta la sua estrema delicatezza, non solo, come è ovvio, per quanto riguarda quei procedimenti in cui è indagato l'imprenditore Filippo Salamone, unitamente ad altri co-indagati e soci in affari, ma anche in quei procedimenti in cui risultino indagati i predetti soggetti con esclusione del Salamone. Ritenuto, inoltre in conformità anche alla opinione da Ella manifestataci, che non è processualmente ed istituzionalmente consentito indirizzare le nostre richieste ad organi diversi dal GIP, essendo per legge solo questi il soggetto interlocutore del Pubblico Ministero nello svolgimento delle indagini preliminari; che, in particolare, l'indicazione verbalmente e singolarmente dataci, in via assolutamente informale, di trasmettere le richieste in busta chiusa non all'ufficio del GIP ma al Presidente del tribunale, non appare praticabile in quanto non è prevista dal sistema e che, pertanto, potrebbe dare luogo a vizi invalidanti gli atti del procedimento; tanto premesso appare indispensabile che la S.V. indichi a noi sostituti, formalmente e per iscritto, a chi e con quali modalità dovremmo avanzare le richieste che preve-

dono l'intervento del GIP; rappresentiamo alla S.V., nell'attesa di una esplicita e formale direttiva, stante la estrema delicatezza della questione e per tutte le sue implicanze, la opportunità, relativamente ai procedimenti *de quibus*, di astenersi dall'avanzare le richieste sopraindicate ».

Per quanto riguarda l'importante rassegna dei rapporti fra mancata astensione del dottor Fabio Salamone per le attività processuali poste in essere nei confronti del dottor Di Pietro, sottolinea: « La violazione del dovere di astenersi è prevista disciplinarmente e può anche integrare il reato di abuso in atti di ufficio ». « — noto — dice Di Pietro — che può commettere illecito disciplinare il magistrato che, in presenza di gravi ragioni di convenienza per astenersi, procede alla trattazione del processo, ingenerando nell'opinione pubblica sospetti, sia pure infondati, di compiacenza o di mancanza di imparzialità e di obiettività di giudizio (cassazione civile 5 novembre 1991, n. 5832, in foro ital. 1981, 1,2905). E ancora: « L'articolo 53 CPP prevede l'astensione del pubblico ministero » quando esistono ragioni di convenienza e il successivo articolo 53 prevede i casi di sostituzione, anche coatta, dello stesso allorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 36, comma 1 lettere a), b), d) ed e); ciò vuol dire che vi è un obbligo all'estensione da parte del pubblico ministero allorché ne ricorrano i presupposti. La mancata, spontanea astensione può portare, qualora ne ricorrano i presupposti, alla sostituzione coatta dello stesso; può inoltre comportare conseguenze penali e/o disciplinari ». Così Di Pietro nella sua denuncia che, peraltro, cita ampiamente la sentenza del tribunale di Brescia, oltre che gli atti istruttori, per quanto si riferisce al processo Cerciello: « Mancanza di un minimo di prudenza, errori di valutazione, iniziativa al limite dell'abnormità, attività che arrecano danno alla genuinità della prova ». Questo è il succo del giudizio del tribunale di Brescia espresso per il comportamento del dottor Fabio Salamone nel processo Cerciello e in riferimento al suo comportamento nei confronti del dottor Di Pietro —:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia intendano informare di tutto ciò formalmente il Consiglio superiore della magistratura per gli adempimenti del caso e con una richiesta d'indagine specifica nei confronti del pubblico ministero Fabio Salamone ed altresì di azione disciplinare ai fini di un eventuale trasferimento dalla sede di Brescia per stabilire quali altre responsabilità e atti illeciti abbia compiuto il predetto dottor Fabio Salamone. (4-00335)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ha trasmesso presso questo Ministero numerosi esposti presentati dal dr. Antonio Di Pietro nei confronti dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, riguardanti:

anomalie ed irregolarità in cui i magistrati sarebbero incorsi nella conduzione delle indagini che hanno interessato l'esponente in qualità di parte offesa o di indagato;

l'omessa astensione del dr. Salamone nei procedimenti riguardanti l'esponente stesso, il quale in precedenza — nella veste di sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano — aveva acquisito elementi a carico del fratello del magistrato bresciano;

commenti negativi, con dichiarazioni rese ad organi di stampa, della decisione del G.I.P. che non aveva accolto la tesi accusatoria.

Lo stesso Procuratore Generale ha qui sollecitato l'adozione degli interventi ritenuti utili in relazione a quanto esposto.

In conseguenza, ai fini di una approfondita disamina dei fatti, è stata disposta ed esperita un'inchiesta amministrativa. La relativa relazione, unitamente agli allegati, è stata inviata al Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema corte di cas-

szazione per le valutazioni e le eventuali determinazioni di sua competenza. Successivamente, i medesimi atti sono stati inviati al Consiglio superiore della magistratura che ne ha fatto richiesta ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni.

Per quanto attiene in particolare al tema della mancata astensione si rappresenta, inoltre, che la difesa della parte civile Di Pietro nel procedimento a carico di Ugo Dinacci ed altri, attualmente nella fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Brescia, ha chiesto al Procuratore Generale di valutare se ricorresse, in rapporto al pubblico ministero d'udienza dr. Salamone, l'ipotesi di cui all'articolo 36.1 lettera d del codice di procedura penale per la grave inimicizia esistente a causa dell'attività d'indagine svolta dal Di Pietro stesso.

Il Procuratore della Repubblica, cui gli atti erano stati trasmessi dal Procuratore Generale, ha respinto la richiesta di far luogo alla sostituzione del pubblico ministero d'udienza ex articolo 53 c.p.p.

In particolare il Capo dell'Ufficio ha osservato che l'attività d'indagine svolta dal Di Pietro, seppure poteva rappresentare fattore di turbamento quantomeno formale dell'immagine di serenità ed obiettività del pubblico ministero, tuttavia non costituiva dimostrazione di uno stato di inimicizia che non risultava comprovato da alcuna emergenza di carattere obiettivo.

Il provvedimento veniva comunicato al Procuratore generale del distretto che, nell'ambito del potere d'intervento riconosciuto dalla legge processuale, ha invece ritenuto sussistente il dedotto stato d'inimicizia ed ha conseguentemente designato per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel dibattimento in corso un sostituto procuratore generale.

Il Procuratore generale ha in particolare posto in luce che la rilevante attività investigativa svolta dal Dr. Di Pietro nei confronti di Filippo Salamone, con l'effetto di concorrere all'incriminazione di questi per gravi delitti, costituiva prova certa e tranquillante dell'esistenza di una oggettiva condizione d'incompatibilità di suo fratello Fabio, e ciò per la indubbia presenza di gravi

elementi dai quali sarebbe irragionevole non trarre la conseguenza dell'esistenza di una causa di inimicizia grave.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TREMAGLIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Sarnico (Bergamo), centro turistico di notevole importanza e con un'alta concentrazione di uffici commerciali e di aziende piccole e medie (ce ne sono trecento soltanto nel settore della gomma), l'ufficio postale è entrato ormai da diversi mesi in crisi per una continua riduzione del personale;

il direttore è stato trasferito ad altra sede ed è stato sostituito da un reggente scelto a rotazione tra il personale ogni sei mesi;

il personale andato in pensione non è stato più reintegrato;

due altri impiegati sono stati trasferiti in sedi distaccate e non più sostituiti;

si profila la possibilità di una chiusura degli sportelli nel pomeriggio;

in conseguenza del provvedimento di chiusura pomeridiana, altri due impiegati saranno utilizzati altrove;

con l'ufficio aperto soltanto per mezza giornata, la gente dovrebbe recarsi a Lovere o a Grumello con gravi disagi per la perdita di tempo e il danno economico conseguente, dovendo andare avanti e indietro;

il responsabile di zona delle poste, a Lovere, non riconosce nemmeno agli impiegati di Sarnico il pagamento degli straordinari —:

se intenda disporre un intervento urgente per ridare a Sarnico un ufficio postale efficiente, tenendo conto che serve anche come sportello di cambio e filatelico, importante per la vita turistica e commerciale di un centro che cerca in ogni modo

di potersi rilanciare, avendo già ottenuto alcuni importanti risultati, scongiurando la chiusura pomeridiana e lo smantellamento di cui si parla, per favorire una concentrazione di servizi in altri paesi. (4-03725)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che il personale applicato presso l'ufficio postale di Sarnico risulta adeguato al fabbisogno previsto di tredici unità: è, infatti, attualmente scoperto solo il posto di direttore, in quanto non è ancora stata ultimata la procedura per la nomina dei candidati all'area quadri che, tuttavia, è in fase conclusiva.

Il medesimo Ente, nel comunicare che nel corso del 1996 nessun dipendente dell'ufficio in parola è stato collocato a riposo, ha precisato che gli spostamenti di alcuni dipendenti presso agenzie vicine, hanno

sempre carattere temporaneo e sono effettuati allo scopo di sopperire alle carenze che si verificano presso tali uffici in conseguenza del congedo carenze che si verificano presso tali uffici in conseguenza del congedo o delle assenze per malattia da parte dei relativi dipendenti.

Al personale interessato, ha inoltre precisato l'Ente, è sempre stato corrisposto quanto dovuto per prestazioni straordinarie eventualmente effettuate.

In considerazione, infine, del volume di traffico che si registra nell'agenzia di Sarnico e della posizione centrale del medesimo rispetto agli altri uffici della zona, il ripetuto Ente ha comunicato che tale ufficio è stato inserito nel novero di quelli per i quali è previsto il potenziamento dei servizi a denaro nel turno pomeridiano.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.